

**COMMISSIONE VIII**  
**ISTRUZIONE E BELLE ARTI**

V.

**SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1958**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI**

**INDICE**

	PAG.
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	33
<b>Proposte di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Senatore CARISTIA ed altri: Esami di abilitazione alla libera docenza. ( <i>Approvato dal Senato</i> ). (682);	
MARTINO GAETANO: Norme transitorie sull'abilitazione alla libera docenza. (55);	
DE MARIA ed altri: Norme transitorie sugli esami di abilitazione alla libera docenza. (88) . . . . .	33
PRESIDENTE . . . . .	33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58
FRANCESCHINI, <i>Relatore</i> . . . . .	34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 53, 55, 56
MORO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> . . . . .	34, 35, 36, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58
RÓMITA . . . . .	34, 35, 36, 37, 38, 39, 46, 47, 48, 50, 53, 54
CODIGNOLA . . . . .	35, 36, 37, 38, 39, 46, 47, 48, 50, 53, 54
NICOSIA . . . . .	35, 40, 42
NATTA . . . . .	35, 38, 39, 43, 44, 53, 56
ROFFI . . . . .	36, 39
ALICATA . . . . .	37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 53, 56
GAUDIOSO . . . . .	38, 56
PITZALIS . . . . .	38, 39, 40, 43
CÓRTESE GIUSEPPE . . . . .	38, 39, 46, 47, 51, 53, 54, 56
HUSSO SALVATORE . . . . .	39, 41
BADALONI MARIA . . . . .	39, 43
CERRÈTI ALFONSO . . . . .	40
GUI . . . . .	41, 45, 52, 53, 55, 56
SERONI . . . . .	42

	PAG.
CAIAZZA . . . . .	42, 44, 55
DE MARIA . . . . .	52, 55
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	58

**La seduta comincia alle 9,30.**

SCIORILLI BORRELLI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente. (*E approvato*).

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE. Informo la Commissione che l'onorevole Cortese Giuseppe sostituisce il deputato Reale, assente. Partecipa alla discussione delle proposte di legge sulle libere docenze, l'onorevole De Maria, Presidente della Commissione igiene e sanità.

**Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Caristia ed altri: Esame di abilitazione alla libera docenza (682); del deputato Martino Gaetano: Norme transitorie sull'abilitazione alla libera docenza (55); dei deputati De Maria ed altri: Norme transitorie sugli esami di abilitazione alla libera docenza (88).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle seguenti proposte di legge: d'iniziativa del senatore Caristia e altri, concernente esami di abilitazione alla libera docenza; d'iniziativa del deputato Gaetano, Martino, concernente norme transitorie sull'abilitazione alla libera docenza; proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Maria e altri, concernente norme transitorie sugli esami di abilitazione alla libera docenza.

Nella precedente seduta è stata chiusa la discussione generale. Passiamo quindi all'esame degli articoli della proposta Caristia, scelta come testo base.

## ART. 1.

Per conseguire l'abilitazione alla libera docenza è prescritto il possesso di laurea conseguita, presso una Università od Istituto di istruzione superiore della Repubblica, da almeno 5 anni alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. In casi particolari, dei quali è giudice la Commissione di cui all'articolo 4 della presente legge, può essere tuttavia ammesso agli esami per il conseguimento dell'abilitazione chi sia in possesso di laurea da meno di cinque anni. Dal possesso del diploma di laurea può prescindere soltanto se trattasi di aspirante che abbia superato il 35° anno di età.

L'abilitazione alla libera docenza può conseguirsi solo per le discipline che facciano parte dell'ordinamento didattico delle Facoltà.

Le singole Facoltà possono chiedere che siano concesse libere docenze in nuove discipline. Sulle richieste delle Facoltà decide il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

In ciascuna delle sessioni di esami di abilitazione alla libera docenza, non può chiedersi di partecipare agli esami per più di una disciplina.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Prendo occasione dalla presenza dell'onorevole ministro della pubblica istruzione, per domandare un chiarimento. Questo articolo stabilisce che il candidato, per essere ammesso agli esami di libera docenza, deve avere conseguito la laurea in una università o istituto di istruzione superiore italiani. Sono quindi esclusi coloro che abbiano conseguito la laurea in università straniere, oppure, in base al principio della reciprocità, anche essi sono ammessi?

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Questo tema non è stato specificamente affrontato nella discussione al Senato. Occorre quindi interpretare la legge. Indubbiamente, stando alla lettera, occorre la laurea conseguita in una università italiana. Però anche a prescindere dall'eccezione contenuta nell'ultima parte del primo comma, bisogna tener presente l'eventualità di accordi internazionali per il reciproco riconoscimento dei titoli; accordi che, approvati per legge, divengono operanti nell'ordinamento italiano; in questo caso mi sembra che si dovrebbe tener conto

anche delle lauree conseguite in università non italiane.

ROMITA. Al secondo comma dell'articolo 1 è stabilito che l'abilitazione alla libera docenza può conseguirsi solo per le discipline che facciano parte dell'ordinamento didattico delle facoltà e che, aggiungo io, sono comprese nelle tabelle allegate al decreto del 7 maggio 1938. Però le singole facoltà possono includere nei loro statuti, previa approvazione del Consiglio superiore, altre materie oltre quelle fondamentali previste dalle tabelle.

Poi nel secondo articolo si fa richiamo alle materie che sono automaticamente incluse dal Ministro nel bando per gli esami di libera docenza. Bisognerebbe specificare che si tratta appunto delle materie indicate nelle tabelle del decreto che ho citato.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Le disposizioni sono chiarissime. Per quanto riguarda le discipline fondamentali il bando annuale di esami è obbligatorio; invece le materie complementari non entrano automaticamente nel bando, ma occorre che di volta in volta il Consiglio Superiore si pronunci su quelle che possono esservi incluse.

PRESIDENTE. Poiché non sono stati presentati emendamenti all'articolo 1, lo metto in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« La sessione d'esami per l'abilitazione alla libera docenza nelle discipline che formano oggetto d'insegnamento fondamentale nei corsi per lauree e diplomi universitari è indetta annualmente dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto.

Nello stesso decreto sono indicate le altre discipline nelle quali può conseguirsi l'abilitazione su parere della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il decreto di cui al presente articolo è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nel mese di maggio; il termine per la presentazione delle domande, dei titoli di carriera e delle pubblicazioni non può protrarsi oltre il 31 luglio successivo.

Non è ammessa la presentazione di bozze di stampa. I lavori che i candidati hanno facoltà di esibire debbono essere stampati e pubblicati non oltre il 31 dicembre dell'anno solare che precede quello in cui è indetta la sessione d'esame.

Le Commissioni giudicatrici non possono tener conto di pubblicazioni per le quali non ricorrono i requisiti di cui al precedente comma ».

FRANCESCHINI, *Relatore*. Il Comitato ristretto ha proposto un emendamento al comma quarto. Essendo stata soppressa dal Senato l'indicazione del deposito dei titoli a stampa presso la Biblioteca nazionale di Firenze o la Biblioteca nazionale di Roma, potrebbero verificarsi degli artifizii. Infatti i candidati potrebbero far stampare i loro lavori e pubblicarli — parola di difficile interpretazione — con la data del 31 dicembre, anche se la stampa e la pubblicazione sono avvenute successivamente. Perciò la commissione propone di aggiungere, dopo le parole: « stampati e pubblicati », queste altre: « a norma di legge ». In questo modo si eviterebbe la possibilità di evasioni.

PRESIDENTE. Dato che vi è questo emendamento proposto sul quarto comma, procediamo alla votazione per divisione.

Metto in votazione i primi tre comma dell'articolo 2.

«(Sono approvati).»

Passiamo ad esaminare il quarto comma. Prego l'onorevole Ministro di volere esprimere il suo parere sull'emendamento presentato dal relatore.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Credo che non sia né opportuno né necessario questo emendamento. Infatti il deposito a norma di legge è un deposito, prima di ogni altra considerazione, di difficile accertamento. So che al Ministero della giustizia arrivano solo dopo qualche anno i volumi depositati « a norma di legge » e restano in pacchi chiusi per altri anni, finché non vengono aperti e dati alle biblioteche. Quindi la norma proposta non avrebbe un concreto significato.

Quando al Senato chiesi di eliminare il riferimento alle biblioteche nazionali, lo feci per l'evidente difficoltà delle biblioteche di raccogliere e registrare le innumerevoli pubblicazioni, che sono spesso costituite da piccoli lavori scientifici. Perciò non mi pareva che si potesse addossare questo lavoro alle biblioteche nazionali.

Credo invece che si potrebbe in via regolamentare, senza modificare su questo punto la proposta di legge, rendere effettivo il controllo disponendo che il deposito sia fatto presso il Ministero della pubblica istruzione per quelle pubblicazioni che si vogliono utilizzare come titoli ai fini della libera docenza. Può avvenire che taluno depositi le pubblicazioni e poi non si presenti agli esami; ma si tratta di casi marginali, poiché per lo più il deposito verrà fatto quando si ha intenzione seria di partecipare agli esami. Una volta sta-

bilito questo deposito, il Ministero della pubblica istruzione, che ha l'attrezzatura necessaria, potrà procedere alla registrazione, ciò che non potrebbe essere fatto da altri organi, per l'enorme massa di pubblicazioni che vengono inviate ad essi.

Questa disposizione, come dicevo, potrebbe essere inclusa nel regolamento e sarebbe così accolta, come faccio fin d'ora, la raccomandazione che il deposito delle pubblicazioni venga controllato in una forma congrua.

CODIGNOLA. Io mi permetto di insistere sull'emendamento del Comitato, presentato dall'onorevole Franceschini. È vero quello che ha rilevato il Ministro circa la valanga di pubblicazioni che arrivano al Ministero della giustizia e alle biblioteche, ma la legge del 1939, modificata poi con decreto del 1945, stabilisce una procedura tale da assicurare la certezza della data di pubblicazione. Infatti il tipografo deve consegnare cinque o sei copie delle novità alla Procura della Repubblica e gli viene contestualmente rilasciata la ricevuta di deposito. Questa ricevuta è l'unico mezzo per avere la certezza sul momento della pubblicazione. Potrebbe avvenire che il tipografo ometta o ritardi il deposito, sarà cura allora del concorrente agli esami di provvedere personalmente all'esecuzione del deposito ed al ritiro della ricevuta.

Con la formula adottata dalla proposta di legge possono sorgere delle vertenze, perché « stampati » non vuol dire niente e « pubblicati » è un concetto che non vedo come possa essere giuridicamente precisato.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Anche questo sistema si presta a sotterfugi, perché potrebbe essere depositata attraverso il tipografo una bozza qualunque col titolo del lavoro, il quale poi verrebbe ampliato o modificato nei mesi successivi. Invece il deposito di due copie presso il Ministero della pubblica istruzione può consentire il controllo dell'identità dell'opera depositata con quella che sarà poi oggetto di esame da parte della commissione giudicatrice.

NICOSIA. Io aderisco alla proposta dell'onorevole Ministro di interpretare il significato delle parole « stampati e pubblicati » attraverso il regolamento.

NATTA. Anche io ritengo che, se il Ministro emanerà la norma interpretativa che ha enunciato, potrà essere lasciata la formula usata dalla proposta di legge, in quanto il significato verrà chiarito dal regolamento.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Se i colleghi del Comitato ristretto non insistono, mi permetterei di convertire l'emendamento presen-

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1958

tato in una raccomandazione, del resto già accolta dal Ministro, perché sia indicato nel regolamento il significato della dizione « stampati e pubblicati », come deposito presso il Ministero della pubblica istruzione.

ROFFI. La quale del resto è l'interpretazione autentica del testo della legge.

CODIGNOLA. In ogni bando di concorso il Ministro dovrebbe quindi stabilire che le pubblicazioni devono essere depositate presso il Ministero. Ma c'è già una legge per stabilire la data certa di pubblicazione delle opere e, secondo me, non possiamo in sede di regolamento fissare un'altra forma di deposito. Si rischia di creare delle vertenze.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Nella proposta di legge è detto che i lavori devono essere stampati e pubblicati prima del 31 dicembre. Le modalità per accertare che la pubblicazione sia effettivamente avvenuta entro la data stabilita, può essere materia di regolamento. L'onorevole Codignola si accontenterebbe della ricevuta rilasciata dalla Procura al tipografo. Ma figuriamoci chi potrà mai riuscire in tutta Italia a documentare la data effettiva di pubblicazione! Invece al Ministero della pubblica istruzione c'è un ufficio che riceve le pubblicazioni e che può stabilire in modo certo la data del deposito entro il 31 dicembre.

CODIGNOLA. Mi rimetto alla proposta del Ministro.

Sullo stesso comma vorrei presentare un altro emendamento. Non vedo la ragione della pubblicazione entro il 31 dicembre; dato che il bando degli esami viene emanato entro il mese di maggio, si potrebbero prendere in considerazione anche i lavori presentati entro i mesi di febbraio o di marzo, giacché è sufficiente che i lavori siano pubblicati prima della riunione della commissione, affinché questa sia in grado di esaminarli. La data del 31 dicembre è ingiustificatamente restrittiva, tanto più che un candidato che non abbia avuto l'abilitazione in una sessione, non può presentarsi a quella successiva.

Col mio emendamento, perciò, propongo di fissare il termine della pubblicazione ad una data fra il 31 dicembre e il 31 luglio, data che potrebbe anche essere quella della pubblicazione del decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*. L'emendamento sostitutivo, con precisione, sarebbe questo: « *Sostituire alle parole: non oltre il 31 dicembre, le parole: non oltre la data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica* ».

FRANCESCHINI, *Relatore*. Non avrei difficoltà ad accogliere questo emendamento, che

è temperativo anche di alcune difficoltà strumentali relative alle tipografie. Infatti la data del 31 dicembre coincide con un periodo di ferie, in cui le tipografie sono chiuse o irregolarmente aperte; quindi bisognerebbe che i lavori fossero pubblicati parecchi giorni prima del 31 dicembre.

Io pensavo di proporre un emendamento nel senso di sostituire le parole: « non oltre il 31 dicembre », con le altre: « non oltre la data di presentazione delle domande ». Però accoglierei anche l'emendamento Codignola, se non si trattasse di una data incerta, poiché il bando può essere pubblicato tanto il 2 maggio quanto il 31 maggio e la data certa non può essere conosciuta né dal candidato né dal tipografo.

CODIGNOLA. Non ha importanza: se il lavoro non sarà stato pubblicato entro quella data, non potrà essere preso in considerazione ai fini degli esami in corso.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Poiché io preferisco una data certa, sarei d'avviso di fissare il termine al 31 luglio, tanto più che abbiamo successivamente delle norme ben più restrittive. Però il Senato si è preoccupato di evitare la corsa alle pubblicazioni, specialmente per opere di carattere scientifico, in particolare di medicina.

PRESIDENTE. Vedo che si stanno improvvisando gli emendamenti durante la discussione. In ognuno di essi c'è il pro e il contro. Ma io penso che il Senato abbia fissato la data del 31 dicembre per una esigenza che spesso viene sentita; infatti, per la mia esperienza di esaminatore, so come sia necessario che le pubblicazioni siano da qualche tempo note nel mondo degli studi, perché la commissione giudicatrice possa giovare delle eventuali critiche e lodi. Non è perciò inutile che sia trascorso un lasso di tempo tra il giorno della pubblicazione e quello in cui la commissione deve riunirsi. Non voglio dire quale debba essere questo lasso di tempo, ma certamente è bene che un certo periodo sia intercorso. A volte si tratta di volumi pubblicati e poi ritirati, proprio per sorprendere la buona fede e per far sì che nessuno ne abbia potuto prendere conoscenza.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Questa legge nasce da un certo accordo raggiunto dai due sottocomitati della Camera e del Senato, allo scopo di disciplinare una materia che in passato ha dato luogo a conflitto tra le due Camere. Ora mi pare che la nuova disciplina prospettata, buona o non buona, abbia una certa linea di assieme, per cui, modificando alcuni singoli punti, non solo si svia

l'accordo tecnico-politico, ma si rischia di compromettere l'approvazione tempestiva della proposta di legge.

Perciò, là dove non si tratta di cose essenziali, io raccomando di aver tutti una certa condiscendenza, a cominciare da me, che nel complesso non sono favorevole alla legge. Arrivati a questo punto, si tratta di fare un esperimento nuovo, per rendere più seri gli esami di abilitazione alla libera docenza. Lasciamo che l'esperimento si svolga. Secondo le esigenze che emergeranno, si potrà poi modificare la legge, ma per ora facciamo in modo che questo corpo di norme, concordato tra Camera e Senato, abbia la sua prima applicazione.

Termini soddisfacenti non ce ne sono, tanto è vero che ogni anno il ministro è stato costretto a prorogare i termini. Ora mi compiacio che finalmente ci sia una legge che toglie al ministro la possibilità di accordare proroghe. Il termine del 31 dicembre ha il vantaggio di costituire una data certa; chi non farà in tempo a stampare e pubblicare il suo lavoro, si presenterà l'anno successivo, tanto più che per le materie fondamentali gli esami sono annuali.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Aggiungo che questa norma può sembrare restrittiva per questo e per il prossimo anno, ma diventa poi ordinativa per gli anni successivi.

CODIGNOLA. In conclusione, il Ministro ci ha riproposto la necessità di accettare la proposta di legge come ci viene dal Senato!

PRESIDENTE. È ovvio che la Commissione ha piena libertà di apportare gli emendamenti che crede. Il Ministro ha prospettato soltanto una opportunità, nei limiti del possibile e della coscienza di ognuno.

Metto quindi ai voti gli ultimi due comma dell'articolo 2.

*(Sono approvati).*

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo complesso.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 3:

« Il giudizio sui candidati è pronunziato, per ciascuna disciplina, dalla Commissione costituita ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

La Commissione è tenuta anzitutto a dichiarare, relativamente a ciascun candidato, sulla base delle relative pubblicazioni, quali contributi originali il candidato abbia recato alla disciplina. Qualora trattisi di lavoro in collaborazione, la Commissione è tenuta ad

esprimere il proprio giudizio sulla parte dovuta al candidato nell'insieme del lavoro.

Non sono ammessi alle prove di esame, di cui al seguente comma, i candidati nei cui confronti la Commissione pervenga a giudizio negativo, a seguito della disamina delle pubblicazioni.

I candidati ammessi devono sostenere le seguenti prove:

1) una discussione sulle pubblicazioni esibite e, eventualmente, sulle relazioni concernenti le prove pratiche di cui al successivo numero 3;

2) una prova didattica, su un tema da assegnarsi con 24 ore di anticipo. A tal fine, ciascun candidato estrae a sorte due fra cinque temi proposti dalla Commissione, scegliendo immediatamente quello che formerà oggetto della lezione. La lezione dovrà durare non meno di 40 minuti.

3) nelle discipline dimostrative o sperimentali, prove pratiche, in ordine alle quali i candidati possono essere invitati a redigere apposite relazioni che restano acquisite agli atti della Commissione;

4) una prova scritta, quando la Commissione la ritenga opportuna.

Le prove di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 sono pubbliche».

ROMITA. Mi sembra che, per un migliore ordine nella legge, sarebbe opportuno anticipare l'articolo 4 e farlo seguire poi dall'articolo 3 e 5, poiché nel primo si parla della costituzione della commissione giudicatrice e negli altri delle modalità degli esami.

PRESIDENTE. Si tratta di una questione formale. L'ordine degli articoli potrà essere riveduto in sede di coordinamento.

FRANCESCHINI, *Relatore*. A proposito dell'ultimo comma di questo articolo, il Comitato ristretto ha rilevato la difficoltà e talvolta l'impossibilità di esprimere il giudizio richiesto sul valore della partecipazione del candidato nei lavori fatti in collaborazione. Perciò, mentre ha riconosciuto la necessità di ammettere i lavori in collaborazione, entrati ormai nella prassi comune in Italia e all'estero soprattutto quando si tratta di materie tecnico-scientifiche, ha creduto di proporre questo emendamento: « *Aggiungere dopo le parole: il proprio giudizio, queste altre: per quanto possibile* ». Così l'imperativo « è tenuta ad esprimere » sarebbe attenuato per il caso in cui la commissione non ritenga di essere in condizioni di esprimere il giudizio richiesto.

ALICATA. Io prego i colleghi di ritirare questo emendamento, poiché si tratta di que-

stione importante e sostanziale. Il nostro paese è uno di quelli in cui il lavoro in *équipe* trova maggiori difficoltà a svilupparsi ed una delle ragioni è proprio l'assillo dei titoli individuali per la libera docenza; mentre sappiamo che il lavoro in *équipe* è indispensabile, specialmente per alcune materie, allo stadio attuale della scienza.

Ora è difficile stabilire in certi lavori, per esempio di chimica-fisica, dove comincia l'apporto di uno studioso e dove finisce quello di un altro. Io credo che l'effettivo valore della partecipazione di ciascuno riguardi la moralità e lo spirito scientifico del gruppo che si mette insieme per collaborare. Ha fatto quindi bene il Senato a stabilire questa norma, che pone l'obbligo della commissione di esprimere il suo giudizio sulla parte avuta dal candidato nell'insieme del lavoro. Io penso perciò che la norma non debba essere modificata.

CODIGNOLA. Noi siamo preoccupati dell'impossibilità per la commissione, di fronte ad una norma imperativa, di determinare la parte avuta dal candidato in un lavoro d'insieme.

GAUDIOSO. Credo che si potrebbe chiarire questo punto, dove si parla della prima prova che deve sostenere il candidato. Si potrebbe cioè aggiungere al numero 1: « con particolare riguardo alla parte del lavoro scientifico in collaborazione, della quale il candidato si assume la responsabilità ».

PRESIDENTE. Non c'è bisogno di dirlo; ci penserà la commissione, se sarà il caso.

ALICATA. Aggiungendo nel primo comma « per quanto possibile », si dà la possibilità alla commissione, se non ritiene di poter accertare l'entità della collaborazione del candidato, di non tener conto del lavoro stesso. Sarebbe quindi una norma molto pericolosa.

PITZALIS. Mi pare che possa essere mantenuta inalterata la norma contenuta nella proposta di legge, perché non esclude il caso che la commissione non sia in grado di scervere la partecipazione del candidato ad un lavoro d'insieme, da quella di altri studiosi. Ma anche questo è un giudizio. E la norma viene completata dal numero 1 e seguenti, che riguardano la discussione sulle pubblicazioni esibite. È in questa sede che la commissione potrà acquisire elementi di giudizio anche sulla collaborazione data dal candidato ai lavori esibiti, per giungere a quella valutazione che non ha potuto fare prima. Quindi la norma fissata nella proposta di legge dà la maggiore garanzia possibile, eppertanto non mi sembra che sia il caso di aggiungere l'inciso « per quanto possibile ».

CORTESE GIUSEPPE. Secondo me la preoccupazione di stabilire la quantità di collaborazione data dal candidato è fuori luogo, perché bisogna giudicare la qualità dell'opera, non la quantità di apporto dei singoli collaboratori.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ritengo che non sia opportuno aggiungere nulla a questa norma, che rappresenta soltanto un incitamento alla commissione per valutare l'apporto di ciascun candidato al lavoro. Se vi sarà uno stato di assoluta impossibilità per emettere un giudizio, dato che *impossibilia nemo tenetur*, dirà la commissione per quale ragione non crede di poter attribuire un merito singolo.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Credo che quello che ha detto l'onorevole Alicata, integrato da quanto ha aggiunto l'onorevole Pitzalis, possa essere accettabile. Perciò, se i colleghi del Comitato ristretto non hanno difficoltà, io non insisterei nell'emendamento, tenendo presenti appunto le chiarificazioni date dai due colleghi.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del relatore, presentatore dell'emendamento, e i chiarimenti del Ministro, l'emendamento si intende ritirato.

Poiché sugli ultimi due comma vi sono ancora degli emendamenti, metterò in votazione l'articolo 3 per divisione.

Metto in votazione i primi tre comma dell'articolo 3.

(Sono approvati).

Sul punto 3 abbiamo un emendamento aggiuntivo dell'onorevole Romita: « Dopo le parole: discipline dimostrative o sperimentali, aggiungere: ove la Commissione lo disponga ».

ROMITA. Con questo emendamento si prevede il caso di discipline in cui non sia possibile la prova pratica.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Le prove pratiche sono sempre possibili.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il sistema della legge è di rendere più severe le prove. Quindi è chiaro che almeno queste tre prime prove debbono essere obbligatoriamente comuni a tutti.

ROMITA. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Al punto 4 del quarto comma l'onorevole Russo propone il seguente emendamento sostitutivo: « È data facoltà alla commissione di esonerare per disciplina dalla prova scritta i candidati, quando la ritiene superflua o non opportuna ».

NATTA. Con questo emendamento si vuole chiarire il dubbio se la prova scritta sia richie-

sta per singoli candidati o per disciplina. Noi riteniamo che vi sono delle discipline in cui della prova scritta non si possa fare a meno, come nel caso che si tratti di libera docenza per letteratura francese, tedesca e via di seguito.

**RUSSO SALVATORE.** Io, come contropartita del numero aperto, mi preoccupo di una maggiore serietà degli esami e propongo che la prova scritta debba essere introdotta normalmente dando facoltà alla commissione di escluderla per singole discipline, quando la ritenga superflua o non opportuna.

**PITZALIS.** Nello spirito della legge, a mio parere, l'esame di abilitazione alla libera docenza è considerato non come una prestazione collettiva, cioè come una valutazione sulla parità dei titoli e quindi sulla parità della situazione di fronte alla commissione, ma come una prestazione singola. Ciascun candidato si presenta all'esame di una determinata disciplina con un bagaglio di opere, che rappresenta il suo contributo al sapere. È evidente quindi che non tutti i candidati sono sullo stesso piano; anche se si presentano per la stessa materia, diverse sono le opere sia per il volume sia per il numero sia per l'argomento trattato. Quindi la commissione non valuta gli aspiranti globalmente, bensì singolarmente, e si può presentare il caso che un aspirante debba integrare la sua prestazione perché non ha presentato sufficienti titoli. Ecco quindi che la prova scritta non deve essere richiesta per disciplina, ma per singoli abilitandi.

**ROFFI.** Mi pare che lo spirito dell'emendamento Alicata sia questo: che la prova scritta sia richiesta normalmente; può tuttavia non essere fatta per le discipline in cui la commissione non la ritiene opportuna. Cioè la commissione può fare a meno della prova scritta in qualche materia in cui ritenga sufficienti le prove complementari di cui parla il precedente numero 3. Invece, quando una disciplina si presta alla prova scritta, questa deve essere fatta e non ne possono essere esentati alcuni singoli candidati.

**NATTA.** Bisogna ricordare il punto da cui siamo partiti nella discussione in sede di Comitato ristretto. Non è che ci sia stata un'intesa perché in tutte le discipline dovesse esservi una prova scritta; ma si ravvisò l'opportunità che per talune discipline, e non per singoli candidati, questa prova venisse disposta.

**PRESIDENTE.** In rapporto a quello che ha detto adesso l'onorevole Natta, nella relazione Caristia si legge: « L'articolo 3 dà facoltà alla commissione, quando lo ritenga opportuno, di sottoporre i candidati a una prova

scritta ». Queste parole possono essere interpretate in un senso o in un altro.

**CORTESE GIUSEPPE.** Mi sembra che in un esame di libera docenza per lingua non si possa prescindere dalla prova scritta. Questo corrisponde alla norma del numero 3, la quale stabilisce che nelle discipline dimostrative e sperimentali i candidati possono essere invitati a redigere apposita relazione. Quindi chi vorrà conseguire la docenza in lingua francese, tedesca o altra lingua dovrà fare la prova scritta, che equivale alla prova pratica nelle discipline dimostrative e sperimentali.

**BADALONI MARIA.** Io non ritengo opportuno che sia richiesta la prova scritta per disciplina. Verrà invece richiesta, come diceva l'onorevole Pitzalis, quando sia necessario un accertamento integrativo. La Commissione ha normalmente sufficienti elementi di valutazione attraverso le pubblicazioni e la discussione sulle pubblicazioni; qualora questi elementi non siano sufficienti, potrà richiedere la prova scritta ad integrazione.

**CODIGNOLA.** L'attuale testo del numero 4 non mi pare accettabile per due ragioni. Anzitutto perché non si sa se esso si riferisca ai singoli candidati oppure alla materia. È un dubbio che abbiamo noi nel momento in cui facciamo la legge e che tanto più potrà sorgere nell'animo della commissione. I numeri 1, 2, 3, 4 sono retti da questa premessa: « I candidati debbono sostenere le seguenti prove ». Dice l'onorevole Pitzalis che la commissione ha facoltà di richiedere la prova scritta per alcuni candidati e non per altri. Questa interpretazione potrebbe essere esatta dal punto di vista formale, ma aprirebbe la strada a molte discriminazioni.

Il secondo inconveniente è questo: ammesso che il numero 4 voglia riferirsi a singole discipline, può avvenire che una commissione in un anno stabilisca di far fare la prova scritta, mentre un'altra commissione in un anno successivo stabilisca che non debba essere fatta. Anche questa sarebbe una discriminazione.

Allora, se non si vuole abolire completamente il numero 4, io proporrei di sostituirlo con il seguente: « I candidati devono sostenere inoltre una prova scritta per le discipline indicate nel decreto che indice annualmente la sessione di esami ». Sarebbe cioè il Ministro che, al momento del bando, stabilisce quali sono le discipline che esigono questa prova supplementare e si eliminerebbe ogni possibilità di ingiustizie.

**MORO, Ministro della pubblica istruzione.** Mi pare che l'intento chiaro del Senato, dopo

l'intesa tra i due Comitati, sia stato quello di rendere gli esami più seri, quando si fosse ritenuto necessario, attraverso una prova scritta. Che si trattasse di una prova per il complesso della disciplina, non mi pare dubbio, perché il soggetto è « i candidati » e non « il singolo candidato ». Tutto il sistema degli esami riguarda tutti i candidati, e pertanto anche il numero 4 riguarda il complesso dei candidati di una stessa disciplina.

Deve trattarsi quindi di una decisione della commissione circa l'opportunità di volta in volta di sottoporre il complesso dei candidati a questa prova.

Che ci sia uno spiraglio d'interpretazione per limitare la prova scritta ad alcuni singoli candidati, non può tuttavia escludersi, però ritengo che sia difficile. Ad ogni modo questo spiraglio non ci deve preoccupare, perché, se ci sarà un caso in cui la commissione vorrà acquisire una ulteriore prova di maturità del candidato, quale ragione ci sarebbe di impedirle questo potere?

Invece, stabilire preventivamente nel bando — secondo la proposta dell'onorevole Codignola — quali siano le discipline da sottoporre alla prova scritta, sarebbe un po' delicato: poiché, se si ritiene che sia un giudizio di carattere generale, deve essere stabilito nella legge quali sono le discipline che richiedono la prova scritta; se si ritiene che costituisca un accertamento caso per caso, è meglio lasciarne facoltà alla commissione, la quale ha di fronte il complesso dei lavori e la personalità dei candidati.

Sono perciò del parere di lasciare la norma com'è, essendo essa rivolta a dare alla commissione un altro strumento di accertamento, quando lo ritenga opportuno in casi concreti.

CERRETI ALFONSO. Sono d'accordo con quello che ha detto l'onorevole ministro. La disciplina degli esami, contenuta in questo articolo, parte da un soggetto: « i candidati ». Quindi è logico che la norma riguardi tutti i candidati. La prova scritta si farà, quando la commissione lo ritenga opportuno, per tutti i candidati di una disciplina. Anche perché da una prova scritta non si può sempre desumere la capacità scientifica: la prova scritta in lingua latina o greca non indicherà, per esempio, la capacità filologica del candidato, mentre attraverso i titoli la commissione vedrà se il candidato stesso ha qualità adatte per gli studi filologici.

ALICATA. Mi sembra che la maggioranza della Commissione sia d'accordo che il testo del numero 4 debba interpretarsi nel senso

che tutti i candidati di una stessa disciplina debbono essere sottoposti alla prova scritta, quando la commissione lo ritenga opportuno. Però l'onorevole Ministro ha fatto una dichiarazione assai grave, perché rimane negli atti della discussione. Egli ha detto che in fondo ci potrebbe anche essere uno spiraglio per interpretare la norma come una facoltà per la commissione di richiedere la prova scritta per singoli candidati. Poiché sono convinto che questo criterio non è accettabile, in quanto sarebbe la prima volta che si attribuisce a una commissione esaminatrice la facoltà di decidere un diverso trattamento fra i candidati — cosa che potrebbe aprire la strada a ogni forma di arbitrio — sono costretto...

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Io non ho difficoltà ad accettare la vostra interpretazione e desidero che tale mia dichiarazione sia posta a verbale, a rettifica della interpretazione subordinata ed ipotetica, da me soltanto accennata.

ALICATA. Allora si potrebbe fare un piccolissimo emendamento: iniziare il comma con le parole: « Tutti i candidati ammessi devono sostenere le seguenti prove ». Così sarebbe chiaro che, se la commissione vuole richiedere una prova scritta, a questa debbono essere sottoposti tutti i candidati.

PRESIDENTE. Perciò resta fermo che la prova scritta, se è richiesta dalla commissione esaminatrice, deve essere disposta per tutti i candidati della stessa disciplina. Questa è l'opinione del Ministro sulla norma del numero 4.

PITZALIS. Desidero richiamare l'attenzione della Commissione sulle considerazioni seguenti. L'articolo 3 pone alla commissione esaminatrice degli obblighi precisi e le dà delle facoltà. Infatti i candidati *devono* sostenere una discussione, una prova didattica, una prova pratica in certe materie; invece *possono* essere invitati a redigere apposite relazioni e, quando la commissione lo ritenga opportuno, a sostenere una prova scritta.

Quindi ogni candidato ha degli obblighi tassativi, mentre altre prove sono rilasciate al giudizio della commissione. Ed è logico che sia così, perché non si tratta di un esame di carattere generale, ma di tanti esami singoli di libera docenza. Ora, se attraverso la discussione il candidato ha dimostrato di avere sufficiente maturità, la commissione può ritenere superflua la prova scritta.

NICOSIA. Uno dei motivi fondamentali per cui è stato abbandonato il numero chiuso, è stato quello che non sempre i migliori, bensì i discepoli dei commissari venivano dichiarati

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1958

liberi docenti, mentre gli altri restavano con la idoneità. Ora, secondo il pensiero dell'onorevole Pitzalis si introdurrebbe di nuovo la possibilità di discriminazioni.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Credo di poter riassumere a questo punto le incertezze della Commissione, che indubbiamente sussistono e permangono gravi. Le prove previste nei numeri 1 e 2 sono obbligatorie per tutti; quelle degli altri due punti non sono obbligatorie per tutti, poiché alcuni candidati possono essere invitati a redigere apposite relazioni e alcuni candidati possono essere sottoposti alla prova scritta. Sul testo non è possibile discutere. Resta a vedere se la volontà della Commissione sarà quella di far fare queste prove non obbligatorie, una volta che venissero richieste, soltanto ad alcuni candidati oppure a tutti i candidati di una stessa disciplina.

Noi dobbiamo decidere in un senso o nell'altro, poiché, ove la commissione d'esami desse l'una o l'altra interpretazione, la sua decisione non potrebbe essere impugnata neppure dinanzi al Consiglio di Stato. Se vogliamo fissare il criterio che la commissione può accertare con una prova integrativa la capacità didattica del singolo candidato, cadono sia l'emendamento Russo sia l'emendamento Codignola, nonché l'ultimo emendamento con cui si propone l'aggiunta della parola « tutti ». Si tratta quindi di discutere su questo punto.

RUSSO SALVATORE. Quanto al numero 3, il « possono essere invitati a redigere apposite relazioni » significa che nelle materie in cui è prevista e possibile la prova dimostrativa e pratica, i candidati vengono esonerati dalla relazione; ma nelle materie in cui non è possibile la prova dimostrativa e pratica, la relazione è richiesta per tutti i candidati. Lo stesso valore deve avere la norma del numero 4.

PRESIDENTE. Il Ministro ha dichiarato che la norma del numero 4 va interpretata nel senso che tutti i candidati di una stessa disciplina devono essere sottoposti alla prova scritta, quando la commissione ritenga opportuna questa prova. Ciò premesso, domando all'onorevole Russo — il cui emendamento è più ampio, perché non afferma soltanto la prova scritta per tutti o per nessuno, ma inverte anche i termini della norma, in quanto la interpreta nel senso che la prova scritta è obbligatoria sempre e che la commissione può esonerarne tutti i candidati della stessa disciplina — se ritira il suo emendamento.

RUSSO SALVATORE. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. C'è l'altro emendamento Alicata-Codignola:

« *Aggiungere dopo le parole*: una prova scritta, *le altre*: per tutti i candidati ».

Domando anche agli onorevoli Alicata e Codignola se, dopo l'interpretazione data dal Ministro al numero 4, ritireranno l'emendamento.

ALICATA. Con l'animo straziato..., dobbiamo insistere. Se tutta la Commissione fosse stata d'accordo, l'avrei ritirato. Ma poco fa anche il relatore si esprimeva in senso contrario. Si voti quindi l'emendamento, in modo da eliminare ogni dubbio.

Del resto, comprendo la preoccupazione di non fare emendamenti, per non dover rimandare la proposta di legge al Senato, ma c'è anche un altro emendamento sul quale noi dovremo insistere, perché è importante. Ad ogni modo, quando si tratta di emendamenti che si limitano a integrare o interpretare la legge, il Senato potrà approvarli rapidamente. Come possiamo lasciar sussistere dei dubbi, quando alcuni commissari qui si sono espressi in senso contrario al Ministro e alla maggioranza della Commissione?

PRESIDENTE. Le faccio presente che un eventuale voto contrario sul suo emendamento potrebbe essere interpretato come approvazione proprio della tesi opposta alla sua, tesi che invece è stata già accolta dal Ministro. Potremmo fare un ordine del giorno, invece di votare l'emendamento.

ALICATA. Mi dispiace, ma debbo insistere.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Alicata-Codignola: « *Aggiungere dopo le parole*: una prova scritta, *le parole*: per tutti i candidati ».

(*Non è approvato*).

ALICATA. Debbo esprimere il mio rincrescimento, perché la Commissione ha votato contro il proprio orientamento.

GUI. Poiché la votazione sull'emendamento Alicata potrebbe determinare qualche equivoco, che sia cioè avvalorata la tesi che la prova scritta può essere ammessa per singoli candidati e non altrimenti, ritengo opportuno che sia posto in chiaro che l'emendamento stesso non ha trovato accoglimento, in quanto era già di per sé chiara la norma del punto 4: che cioè quando la commissione esaminatrice lo delibera, la prova scritta deve essere obbligatoria per tutti i candidati.

FRANCESCHINI, *Relatore*. La precisazione dell'onorevole Gui coincide con il tono

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1958

generale degli interventi succedutisi prima della votazione dell'emendamento.

NICOSIA. Mi associo alla dichiarazione dell'onorevole Gui, anche perché l'onorevole Ministro si è già espresso in questo senso.

PRESIDENTE. Metto in votazione gli ultimi due comma dell'articolo 3.

*(Sono approvati).*

Metto in votazione l'articolo 3 nel suo complesso.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 4:

« La Commissione giudicatrice è costituita per ciascuna disciplina, dopo il termine del 31 luglio, dal Ministro della pubblica istruzione, su parere della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ed è composta di 5 membri, di cui 4 professori di ruolo, fuori ruolo od a riposo, della materia o di materia strettamente affine, e un libero docente della materia o di materia strettamente affine. In mancanza possono essere rispettivamente chiamati a far parte della Commissione professori e liberi docenti cultori della materia cui si riferiscono gli esami di abilitazione.

All'atto della costituzione della Commissione sono designati due professori e un libero docente supplenti, da chiamarsi, rispettivamente, a sostituire coloro che, per qualsiasi motivo, non prendano parte ai lavori della Commissione.

Non possono fare parte della Commissione membri che siano fra loro, o con alcuno dei candidati, parenti od affini, fino al 4° grado incluso.

Possono far parte delle Commissioni coloro che non siano stati membri delle Commissioni stesse nelle due precedenti sessioni.

All'atto della sua prima adunanza, la Commissione designa, nel suo seno, il Presidente ed il Segretario.

Le Commissioni si riuniscono in Roma».

Gli onorevoli Alicata, Natta e Seroni hanno presentato il seguente emendamento, sostitutivo del primo e secondo comma:

« La Commissione giudicatrice è composta per ogni disciplina di cinque professori di ruolo, fuori ruolo o a riposo, scelti per sorteggio tra tutti i titolari della materia o, in mancanza, di materie strettamente affini, su un elenco proposto dalla Prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Vengono altresì scelti per sorteggio due professori supplenti da chiamarsi rispettivamente a sostituire coloro che, per qualsiasi motivo, non possono prendere parte ai lavori della commissione ».

SERONI. Lo scopo di questo emendamento è di eliminare dagli esami di libera docenza alcuni aspetti negativi, sui quali da parte della stampa e degli ambienti universitari si è molto polemizzato, e che riguardano particolarmente la situazione di privilegio in cui vengono a trovarsi alcuni candidati. Col sorteggio dei membri della commissione, si eliminano queste preoccupazioni.

Certo, la nostra aspirazione sarebbe stata quella di giungere alla nomina elettiva; ma questo sistema è forse da scartare perché, dato il grande numero di prove di libera docenza, le elezioni sarebbero quasi impossibili. Così abbiamo sostituito al concetto della elettività quello del sorteggio, che dà modo di avere dei commissari affidati al caso e di rendere più viva, più approfondita, più proficua la discussione e più concreto il giudizio sulla idoneità del candidato.

Un identico emendamento fu respinto al Senato, ma noi riteniamo di insistere, richiamandoci anche ad alcune osservazioni fatte in questa Commissione. L'emendamento eliminerebbe anche la preoccupazione circa l'inclusione di un libero docente tra i membri della commissione; non tanto perché il libero docente verrebbe a trovarsi in una condizione minoritaria di fronte ai professori ordinari o fuori ruolo, quanto per ragioni di opportunità. Ma soprattutto, applicandosi il principio del sorteggio, si renderebbe più obiettivo l'esame.

CAIAZZA. Ho presentato un emendamento, fatto proprio dal comitato ristretto, che rende inutile l'emendamento Alicata-Seroni-Natta, volto al fine di evitare che i candidati sappiano, al momento in cui presentano domanda, chi saranno i loro esaminatori.

FRANCESCHINI, *Relatore*. L'emendamento del comitato è il seguente:

« All'articolo 4 primo comma, dopo le parole, è costituita per ciascuna disciplina, aggiungere: dopo il termine del 31 luglio ».

L'emendamento ha questo scopo: se la commissione è resa nota prima di questa data, è più facile che un candidato si regoli per l'iscrizione in relazione al nome dei commissari; invece, una volta che la commissione sia nominata dopo il 31 luglio, cioè dopo il termine per le iscrizioni dei candidati, cadranno le difficoltà a cui si riferiva l'onorevole

Seroni, perché nessun candidato — almeno teoricamente — può sapere quali saranno i suoi esaminatori. Con questo emendamento si viene incontro agli intendimenti che hanno suggerito l'emendamento Alicata e si evita d'altra parte il sorteggio, che non solo è stato già respinto al Senato, ma introduce un principio del tutto nuovo, macchinoso e, direi, anche grottesco per la investitura dei professori universitari, proprio nel momento in cui questi sono designati a giudicare i liberi docenti.

ALICATA. Debbo respingere l'interpretazione dell'onorevole Franceschini, che vuol dare al mio emendamento il significato di sfiducia nei professori universitari. Il problema, secondo noi, è di ben diversa natura. Esso mira al rispetto di quello che è stato fino a oggi il criterio essenziale nella vita delle nostre università, il criterio cioè della autonomia e della libertà del corpo docente, in base al quale sappiamo che anche nel caso di concorsi a cattedre si procede appunto col metodo elettivo. Noi riteniamo che, anche gli esami di libera docenza, il meccanismo più giusto sarebbe quello elettivo, perché rispetta uno dei diritti più gelosi delle nostre università, quale è quello di poter esprimere dal proprio seno gli organismi inerenti alla funzione docente.

Però non abbiamo presentato un emendamento per affermare anche in questo caso il sistema elettivo, perché c'è stato fatto osservare che esso sarebbe troppo complicato e, dovendosi fare gli esami tutti gli anni per le diverse discipline, nelle università si passerebbe tutto il tempo occupati in elezioni. Quindi, non volendo gravare la vita universitaria con questa complicazione, a noi è sembrato che il sorteggio su liste del Consiglio superiore tutelerebbe l'autonomia delle università e impedirebbe — non c'entra qui la persona del Ministro o il colore del Governo a cui il Ministro appartiene — gli inconvenienti che sono stati lamentati. In altre parole, non potendosi arrivare all'*optimum*, quale sarebbe il sistema elettivo, noi abbiamo ripiegato sul sistema del sorteggio (che non vedo perché sia stato giudicato grottesco da coloro che sono i rappresentanti del mondo universitario), escludendo così l'intervento del potere esecutivo.

Se di emendamento di sfiducia si vuol parlare, questo è proprio l'emendamento proposto dalla sottocommissione e non il nostro, che rimane nell'ambito dei diritti di autonomia delle università italiane.

Insistiamo pertanto nel nostro emendamento, ricordando che, se è vero che un emendamento simile fu respinto al Senato, tuttavia su di esso si raccolse la parità dei voti, ciò che dimostra come l'Assemblea fosse molto travagliata nel prendere posizione su questo argomento. Riteniamo ora che la Camera possa approvarlo, dando alla legge una sistemazione più confacente alle tradizioni delle nostre università.

BADALONI MARIA. Mi pare che l'emendamento Alicata finisca per esautorare il Consiglio superiore. La nuova legge sul Consiglio superiore ha già messo un limite alla partecipazione dei membri della prima sezione, restringendo questa partecipazione a due periodi, proprio per evitare determinate cristallizzazioni in ordine alle nomine.

PITZALIS. Penso che l'articolo 4 debba essere lasciato inalterato nella forma approvata dal Senato e non comprendo perché il sorteggio salvaguarderebbe i diritti di autonomia delle università. Se fosse qui il povero Concetto Marchesi, del quale ricordo gli interventi così equilibrati e profondi, si levrebbe per difendere l'autorità del Ministro, perché il Ministro c'è per qualche cosa anche al Ministero.

ALICATA. Lei non è l'interprete autentico del pensiero di Concetto Marchesi!

PITZALIS. Io ricordo i suoi interventi, che sono documentati. Si tratta di dati di fatto che si possono leggere nei resoconti dell'attività della nostra Commissione e ne lascio a lei l'interpretazione autentica.

Io non credo che il sorteggio possa interessare in nessuna maniera l'autonomia delle università, perché il congegno della costituzione delle commissioni è salvaguardato proprio attraverso quegli istituti che garantiscono l'autonomia delle università, cioè il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Credo quindi che ogni inconveniente sarebbe eliminato con l'emendamento della sottocommissione, che tende a posticipare le nomine e a porre così tutti i candidati nella stessa condizione rispetto al concorso. E questo non è sfiducia, noi vogliamo soltanto garantire una maggiore serietà ed efficacia dell'esame di libera docenza.

NATTA. Noi stiamo discutendo su due problemi: uno è quello della composizione della commissione, l'altro è quello della data di nomina, che dobbiamo necessariamente stabilire nella legge.

PRESIDENTE. Metteremo in votazione l'uno e l'altro punto.

NATTA. Per quanto riguarda il criterio di formazione della commissione, in realtà nell'emendamento proposto da parte nostra non si intacca l'autorità del Consiglio superiore, giacché sia col sorteggio sia con la nomina da parte del Ministro, alla base sono le liste del Consiglio superiore. Il vantaggio del sorteggio è di assicurare un sistema automatico affidato alla sorte e su questo ci siamo orientati per le complicazioni che poteva portare il sistema elettivo, che ritenevamo tuttavia migliore. Tale situazione di ripiego non toglie al Consiglio superiore la designazione, solo che, secondo la proposta di legge, della designazione il Ministro può tenere o non tenere conto, mentre col sorteggio, una volta proposti dal Consiglio superiore gli elenchi, decide la sorte.

A mio parere il criterio automatico dovrebbe essere sollecitato dallo stesso Ministro, perché in tal modo egli si libererebbe da una serie di noie e di grane.

Altra cosa è il momento in cui la nomina o il sorteggio debbono avvenire; momento che in ogni caso deve essere stabilito nella legge.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Il Relatore è contrario a questo emendamento; è contrario per la macchinosità della elezione, per il grottesco sistema che vuole introdurre; è contrario, perché ritiene idoneo l'attuale sistema di elezione di secondo grado. Invita, pertanto ad accogliere l'emendamento proposto dalla sottocommissione.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Vorrei innanzitutto chiedere se il sistema attualmente in vigore abbia mai dato luogo ad inconvenienti. Non mi pare! Praticamente, è il Consiglio superiore, organo elettivo, che designa. È vero che il potere di nomina è del ministro, ma l'esperienza ci assicura che il ministro non ha interesse alcuno di intervenire in queste nomine! Finora, infatti, ne ho modificate pochissime; e solo per consentire l'indispensabile rotazione. Quando, per esempio, il Consiglio superiore ha designato, poniamo per tre sessioni consecutive, una stessa persona, sono intervenuto per sostituire, beninteso nei limiti del possibile.

Si obietterà che questa è un'esperienza limitata nel tempo; d'accordo. Ma io aggiungo che ci vuole anche un minimo di fiducia verso un organo che ha responsabilità politiche e morali nei confronti del Consiglio superiore, il quale è geloso custode delle proprie prerogative.

Si vuole proprio modificare il sistema? Allora, dichiaro che sono risolutamente con-

trario al sistema del sorteggio, perché esso introduce un elemento cieco in operazioni che devono essere fatte con piena responsabilità. Oggi, c'è il Ministro che, insieme col Consiglio superiore, risponde di queste nomine. Domani ci sarebbe il sorteggio; e l'atto da cui nasce la commissione sarebbe oscuro e irresponsabile.

Tutte le volte che una categoria deve creare una sua rappresentanza, il sistema scelto è quello della elezione: diretta o indiretta. Ora, il sistema attualmente seguito per queste nomine è proprio un sistema elettivo indiretto, che non è scalfito affatto da un formale potere di nomina attribuito al Ministro.

Ma, se la Commissione manifestasse sfiducia e volesse modificare il sistema attuale, allora, anziché ricorrere ad un sistema ricco di conseguenze imprevedibili, quale è il sistema del sorteggio, io preferirei il sistema della elezione diretta da parte delle facoltà.

Per quanto riguarda il tema del termine, ne accolgo lo spirito, ma mi domando se sia necessario fissarlo nella legge. Penso che questo concetto potrebbe essere inserito in un ordine del giorno che impegni il Governo, nella sua discrezionalità, a procedere alle nomine successivamente alla presentazione delle domande. Io non esiterei ad accoglierlo, perché questa norma mi pare giusta. Per parte mia, credo di poter assumere l'impegno non solo come persona, ma anche come Ministro, senza necessità di emendare la legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Caiazza insiste nel suo emendamento?

CAIAZZA. Dopo l'impegno assunto dal Ministro, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Seroni insiste nel suo emendamento?

SERONI. Dopo la dichiarazione del Ministro, noi saremmo favorevoli al sistema elettivo!

FRANCESCHINI, *Relatore*. Le discussioni finora svolte hanno portato alle dichiarazioni che il Ministro ha testé fatte. Il Ministro ha dichiarato che è disposto ad accogliere come impegno un ordine del giorno che riassume lo spirito dell'emendamento; vale a dire il principio che le nomine avvengano dopo il 31 luglio. Noi non abbiamo alcun motivo di dubitare delle parole del Ministro, le quali impegnano non soltanto la persona dell'attuale Ministro ma anche la prassi che sarà seguita dai futuri Ministeri.

ALICATA. Prego il Presidente di porre ai voti prima l'emendamento Caiazza, che viene fatto nostro.

PRESIDENTE. Il regolamento m'impone di mettere in votazione prima l'emendamento più lontano dal testo.

ALICATA. Gli emendamenti trattano due questioni distinte; se noi insistiamo perché sia votato prima l'emendamento Caiazza è perché dall'esito di questa votazione dipende il mantenimento o meno del nostro emendamento.

Faccio presente — e mi appello in ciò all'onorevole Gui, capo del gruppo democristiano — che la procedura parlamentare non consente che sia accolto lo spirito di un emendamento, senza che esso sia tradotto nella legge.

GUI. Sono d'accordo col Presidente, per il semplice fatto che l'emendamento dei colleghi sostituisce il primo comma. È una incongruenza votare un pezzo del primo comma per aggiungervi l'emendamento Caiazza. Senza contare la confusione che verrebbe fuori se dovesse poi essere approvato l'emendamento sostitutivo proposto dai colleghi della sinistra.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono favorevole alla sostanza dell'emendamento Caiazza; io sono preoccupato soltanto di evitare, se possibile, il ritorno del provvedimento al Senato. Sono tanto favorevole alla disposizione prevista dall'emendamento, che ritengo già abrogato dalla legge attuale il terzo comma dell'articolo 3 della legge 26 marzo 1953, il quale prevede che « alla nomina dei componenti le commissioni, il Ministro procede prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione all'esame di Stato ». Non vedo perché, in passato, il Ministro dovesse procedere alla nomina prima della scadenza dei termini. Ritengo, quindi, che la legge in discussione, non rivedendo questo comma, lo abbia implicitamente abrogato, per cui il Governo procederà alla nomina delle commissioni dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Per questi motivi, e per non essere costretti a rimandare il provvedimento al Senato, pregherei di non porre in votazione l'emendamento.

Per quanto riguarda l'altro emendamento, ho detto le ragioni che mi inducono ad esservi contrario.

In conclusione, ho già detto quali sono i miei impegni ed i miei propositi; se la Commissione ha dei dubbi, voti pure, ma il solo effetto sostanziale sarà quello di un ritardo nell'approvazione finale della legge. Ciò naturalmente creerà serie difficoltà per la sessione in corso: la quale è già rimasta ritardata sensibilmente per l'incertezza del diritto.

Il Senato non potrebbe occuparsene prima della ripresa dei lavori dopo le vacanze natalizie.

ALICATA. Non abbiamo ragione di mettere in dubbio l'impegno del Ministro. Purtroppo, però, domani il Ministero può cambiar titolare, e l'attuale Ministro non può trasmettere al suo successore l'impegno di interpretare la legge in un modo anziché in un altro.

Per quanto riguarda il problema dell'eventuale rinvio del provvedimento al Senato, debbo affermare che sarebbe una grave menomazione dei nostri diritti se noi, soltanto per evitare un ritardo, non introducessimo nella legge un criterio preciso che da tutti è ritenuto indispensabile.

Noi possiamo anche ritirare il nostro emendamento, ma il minimo che chiediamo è per lo meno che la data sia fissata nella legge. Ripeto: la nostra insistenza non è dettata da ragioni di sfiducia personale o politica nei confronti del Ministro; noi riteniamo che l'impegno del Ministro non possa essere sufficiente perché una norma del genere non può essere affidata ad un rapporto fiduciario personale.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Franceschini e Caiazza hanno presentato il seguente ordine del giorno: « La VIII Commissione (Istruzione) invita il Governo a disporre annualmente la nomina delle singole commissioni per la libera docenza dopo il termine del 31 luglio ».

ALICATA. Non vorrei sembrare noioso, ma io mi domando a che cosa sia servita la nomina di un Comitato ristretto. Tale comitato è pervenuto a delle conclusioni, nella ragionevole convinzione che esse sarebbero state sottoposte a questa Commissione.

Insisto quindi sul mio punto di vista e ripeto che norme e prassi regolamentari non ci consentono di accettare dichiarazioni di Ministri od ordini del giorno alla stessa stregua di una norma di legge.

Infine, poiché il dissenso non verte sulla sostanza — sulla quale il Ministro ha dichiarato di trovarsi d'accordo — mi permetto di insistere perché la votazione avvenga nel modo da me indicato.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione la prima riga dell'articolo, e cioè le parole: « La Commissione giudicatrice è costituita ».

(È approvata).

Do lettura dell'emendamento aggiuntivo: « dopo il termine del 31 luglio » proposto dal-

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1958

l'onorevole Caiazza e ripreso ora dall'onorevole Alicata ed altri.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ho già detto che sono favorevole alla norma; la Commissione è quindi libera di votare l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento.

(È approvato).

ALICATA. Ritiriamo l'emendamento presentato da me e dai colleghi Natta e Seroni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la restante parte del primo comma.

(È approvata).

L'onorevole Romita ha proposto il seguente comma aggiuntivo:

« Ogni Commissione non può essere chiamata a giudicare più di 20 candidati. Ove il numero dei candidati di una disciplina superasse questa cifra, si provvederà alla nomina di più Commissioni ».

ROMITA. Il mio emendamento scaturisce dalla constatazione che spessissime volte, specie per la facoltà di medicina, il numero dei candidati raggiunge e supera addirittura il centinaio. Ora, è possibile che cinque commissari, per di più impegnati sovente nell'attività professionale, possano esaminare 150 candidati?

Una volta, col numero chiuso, era più difficile che una simile circostanza si verificasse, ma oggi essa si presenta abbastanza frequente. Oggi, una Commissione non ha neppure il tempo di giudicare i titoli, di valutare i candidati... Con che coscienza potrà rifiutare l'idoneità quando le manca il tempo materiale per farsi un giudizio obiettivo? Se non si provvederà, vedremo affollarsi agli esami per la libera docenza — e ottenerla — una quantità enorme di candidati non sempre idonei, e tutto andrà a scadimento del titolo.

Io non insisto sul numero di 20 che ho proposto, ma nemmeno ritengo che il numero debba essere indefinito. Eleviamolo pure, ma facciamo in modo di ottenere la garanzia che le Commissioni giudicatrici potranno avere la tranquillità necessaria per esprimere il loro giudizio.

CORTESE GIUSEPPE. Secondo me, l'osservazione non ha gran fondamento. La Commissione, infatti, prima di invitare i candidati alla prova, compie già una selezione in base alle pubblicazioni. Il semplice fatto che non tutti i candidati vengono ammessi alle prove dimostra che una prima selezione è già avvenuta.

Infine, vi è un fattore molto importante: due Commissioni per una stessa materia giudicano con due criteri diversi gli aspiranti al medesimo titolo di docente. Ognuno può comprendere che vi sarebbero disparità nei risultati. Non sono perciò favorevole all'emendamento.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Anch'io non sono favorevole all'emendamento, perché esso introduce un elemento nuovo, difficile a stabilire, anche se ha il nobilissimo intento di venire incontro alle necessità delle varie Commissioni.

Non v'è dubbio che alcune Commissioni avranno moltissimo lavoro ed altre ne avranno meno; ma è sempre un male minore rispetto a questo elemento nuovo, pregiudizievole e macchinoso, in favore del quale nessuna voce si è levata al Senato, nessun cenno è stato mai fatto prima d'ora.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. In sostanza, questo emendamento si preoccupa di una circostanza che potrebbe anche non verificarsi. Noi sappiamo, del resto, che l'affollamento agli esami per la libera docenza si verifica per una sola facoltà; e si è sempre verificato, perché, malgrado tutto, il numero chiuso non è mai esistito nella realtà; il limite nel numero dei concorrenti non si è mai verificato. È da presumere, quindi, che in seguito le cose continueranno come sono andate finora. Se si verificheranno inconvenienti, non sarà difficile al Parlamento provvedere con una norma aggiuntiva.

ROMITA. Io resto del mio parere; e aggiungo che l'abolizione del numero chiuso, non unita ad una salvaguardia di questo tipo, porterà a conseguenze spiacevoli.

Comunque, siccome è prevedibile che il mio emendamento non sarebbe approvato, lo ritiro, riservandomi di presentarlo in sede diversa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 4:

« All'atto della costituzione della Commissione sono designati due professori e un libero docente supplenti, da chiamarsi, rispettivamente, a sostituire coloro che, per qualsiasi motivo, non prendano parte ai lavori della Commissione ».

(È approvato).

CODIGNOLA. Vorrei proporre, signor Presidente, un emendamento sostitutivo del terzo e del quarto comma del seguente tenore:

« Non possono far parte della Commissione: 1°) coloro che siano reciprocamente o con alcuni dei candidati parenti o affini fino

al quarto grado incluso; 2°) coloro che siano stati membri della stessa Commissione nella sessione dell'anno o di due anni precedenti; 3°) coloro rispetto ai quali alcuni dei candidati abbiano la qualifica di assistenti o di aiuti o altre qualifiche analoghe.

« Per il giudizio su tali candidati i commissari che si trovino nella condizione di incompatibilità sovradescritta saranno sostituiti da commissari supplenti ».

La formulazione del quarto comma dell'articolo 4 è piuttosto sfrana, è negativa invece che positiva. A parte ciò, vi è una questione di fondo. La proposta di legge chiede semplicemente la garanzia che i membri della Commissione e i candidati non siano parenti o affini fino al quarto grado incluso. Per chiunque abbia un minimo di conoscenza di queste cose è ovvio che nella realtà non è questa la garanzia che si chiede. Lo strumento di moralizzazione, per quel tanto che è possibile fare in questo campo, sta nel rapporto tra assistenti, aiuti e professori membri della Commissione. Ecco perché mi pare utile il mio emendamento col quale non si intende chiedere al commissario che abbia un aiuto o un assistente fra i candidati di rinunciare a far parte della Commissione, ma semplicemente che si ritiri e lasci il posto a un commissario supplente, già previsto nel primo comma che abbiamo approvato. È evidente che eventuali accordi, di natura non perfettamente accettabile o leciti, possono avvenire anche al di fuori della Commissione. Tuttavia, mi pare logico che il docente il quale porta avanti il suo aiuto o assistente debba per lo meno astenersi dal voto nel momento in cui si decide la loro nomina a libero docente.

CORTESE GIUSEPPE. Con l'accoglimento dell'emendamento Codignola la Commissione, anziché essere di cinque membri, diventerebbe di otto. Se si fa la questione degli aiuti o assistenti, non potrà che intervenire un accordo per proteggere gli aiuti o gli assistenti di questo o di quel professore. La Commissione, in definitiva, sarà instabile. Occorre avere fiducia nei professori di ruolo, ai quali, senza volerlo, stiamo facendo il processo. Non si può vietare al professore di portare avanti il suo aiuto o il suo assistente. Debbo rilevare che spesso i professori suggeriscono ai loro assistenti o aiuti che debbono fare ancora altre pubblicazioni, completare la loro preparazione, maturarsi.

L'emendamento Codignola non impedirebbe un accordo e allora il rimedio sarebbe peggiore del male che si vuole sanare.

ROMITA. Accogliendo l'emendamento Codignola, la Commissione rischierebbe di stabilire una norma troppo rigida. Infatti, tutti sappiamo che i posti di assistente o di aiuto di ruolo o straordinario sono limitatissimi rispetto al numero delle persone che collaborano col professore, soprattutto nelle cliniche mediche. Con l'emendamento proposto si rischia di danneggiare effettivamente soltanto i collaboratori del professore, cioè gli assistenti e gli aiuti di ruolo, e di permettere a tutte quelle persone che collaborano con lui di fruire di un eventuale favoritismo.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Esprimo parere sfavorevole all'emendamento perché in effetti non si può negare l'umano diritto del maestro di portare alla libera docenza il discepolo e poi perché a lungo andare si avrebbe, in sostanza, lo stesso risultato. Anche per le considerazioni svolte dagli onorevoli Cortese e Romita, pregherei l'onorevole Codignola di non insistere sul suo emendamento, in quanto ritengo sia sufficiente garanzia l'unanimità prevista nel successivo articolo della proposta di legge.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Credo che l'emendamento proposto sia troppo rigido e come tale determinerà, ove fosse accolto, la ricerca di espedienti per evadere la norma da parte degli interessati! D'altra parte, il fatto che il componente escluso dal singolo giudizio resta membro della Commissione, permette un tale giuoco che è veramente assurdo pensare che questo sia un rimedio utile contro i favoritismi dei singoli commissari.

Mi pare, invece, che una garanzia vi sia, oltre che nella coscienza che ci auguriamo sussista in tutti, anche nel fatto che la Commissione, in base a questa proposta di legge, è costituita di cinque membri, e quindi il singolo componente conta ora meno di quanto non contasse quando la Commissione era formata da tre membri. A me pare che il singolo commissario conti, in linea di principio, in misura tale da non poter imporre la sua volontà.

Perciò lascerei immutato il testo del Senato per verificare, anche su questo punto, come in modo concreto opereranno queste disposizioni.

CODIGNOLA. Mi permetto di insistere sull'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Codignola sostitutivo del terzo e del quarto comma, del quale ho dato lettura.

(Non è approvato).

Pongo in votazione i restanti commi dell'articolo 4:

« Non possono fare parte della Commissione membri che siano fra loro, o con alcuno dei candidati, parenti od affini, fino al 4° grado incluso.

Possono far parte delle Commissioni coloro che non siano stati membri delle Commissioni stesse nelle due precedenti sessioni.

All'atto della sua prima adunanza, la Commissione designa, nel suo seno, il Presidente ed il Segretario.

Le Commissioni si riuniscono in Roma ».

(Sono approvati).

Do lettura dell'articolo 5.

« Terminate le prove di esame, ciascun Commissario esprime il suo voto: per la concessione della abilitazione occorre l'unanimità dei voti favorevoli. In caso di semplice maggioranza l'abilitazione potrà essere concessa solo su parere conforme della Sezione I del Consiglio superiore.

La Commissione redige, quindi, una relazione conclusiva contenente — per ciascun candidato — un motivato giudizio sulle pubblicazioni esibite, tenendo all'uopo presente quanto previsto dal precedente articolo 4, comma secondo, sul risultato delle singole prove di esame e, quindi, sulla personalità del candidato.

Alla relazione vanno uniti gli eventuali elaborati relativi alle prove sostenute dal candidato ai sensi dell'articolo 4, numeri 3 e 4, della presente legge.

Le relazioni delle Commissioni, insieme con i verbali delle operazioni delle Commissioni medesime, sono dal Ministro rimessi alla Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, perché esprima il suo parere sulla regolarità degli atti e quello previsto dal primo comma del presente articolo. Decide quindi il Ministro circa l'approvazione degli atti stessi.

Le relazioni delle Commissioni sono pubblicate nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione ».

L'onorevole Codignola ha presentato il seguente emendamento al primo comma:

« *Sostituire alle parole:* l'unanimità dei voti favorevoli, *le parole:* il voto favorevole di almeno quattro commissari su cinque; *e alle parole:* In caso di semplice maggioranza, *le parole:* Qualora i voti favorevoli siano tre su cinque ».

CODIGNOLA. L'apparente garanzia offerta dall'unanimità, in realtà rappresenta un pericolo per la sicurezza delle votazioni nella commissione. L'unanimità praticamente significa che un solo membro dei cinque può impedire che sia concessa la libera docenza ad un candidato. Si viene quindi ad introdurre un principio veramente pericoloso, quello del diritto di veto che è contrario ad ogni principio democratico — qualsiasi organismo democratico, infatti, vota normalmente a maggioranza — in quanto praticamente si mettono tutti i candidati alla mercé del voto contrario di un solo dei giudici.

Capisco invece che si chieda la maggioranza qualificata di quattro commissari su cinque. Nel caso poi che la maggioranza sia solo di tre su cinque, si andrà dinanzi alla I Sezione del Consiglio superiore.

Pregherei pertanto i colleghi di esaminare seriamente la questione, considerando che stabilire l'unanimità significa togliere una salvaguardia fondamentale al candidato.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Il relatore è contrario innanzi tutto perché questa è stata la condizione espressa dal Senato, nei riguardi della quale anche noi nella seduta comune delle Sottocommissioni del Senato e della Camera abbiamo manifestato parere favorevole. In secondo luogo perché tale condizione rappresenta effettivamente la massima garanzia; direi quasi che è il punto centrale della legge, la contropartita del numero aperto: numero aperto sì, però estremo rigore di giudizio.

Altro punto da considerare: colui che nega ad un candidato la libera docenza, ponendosi contro gli altri quattro commissari, deve stendere una relazione scritta, deve cioè sottoporre ad un organo superiore, alla I Sezione del Consiglio superiore, le ragioni del proprio dissenso, per cui espone se stesso ad un esame. Senza considerare che rischia anche di andare incontro a quella ritorsione di cui bene ha parlato, a proposito di altra questione, l'onorevole Cortese. È chiaro infatti che un professore il quale sabota il giudizio di quattro commissari si espone a sua volta a veder sabotato il proprio giudizio, nei rapporti umani che si stabiliscono tra i commissari per la necessità di esprimere un giudizio collettivo. Di conseguenza sarei proprio favorevole al mantenimento del testo del Senato, al quale, ripeto, abbiamo già dato la nostra approvazione come Sottocommissione.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Anche io sono contrario alla modifica del testo del Senato, perché effettivamente questo è il punto fondamentale che ha indotto il Se-

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1958

nato all'abbandono del criterio del numero chiuso; ed anche perché mi pare che l'unanimità rappresenti una garanzia, in quanto il cosiddetto veto non è la conclusione ultima dell'esame di abilitazione, ma apre l'altro tempo dell'esame di merito presso il Consiglio superiore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Codignola, del quale è stata data dianzi lettura.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo del Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6:

«L'abilitazione è conferita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, per la durata di cinque anni; può essere confermata con decreto del Ministro, su deliberazione della Facoltà o Scuola, che deve accertare l'operosità scientifica e didattica svolta dal libero docente durante il quinquennio.

Il termine di 5 anni, di cui al precedente comma, non può essere prorogato salvo casi di forza maggiore».

ROMITA. Propongo che si elimini l'inciso «salvo casi di forza maggiore», perché se ci sono dei seri casi di forza maggiore, automaticamente tutte le leggi vanno in vacanza. Con questa aggiunta, invece, si lascia la porta aperta a qualche situazione particolare.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Questa aggiunta è ormai una prassi.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. L'espressione l'ho fatta introdurre io al Senato, perché avevo già avuto occasione di firmare alcuni decreti di proroga per liberi docenti che a causa della guerra si erano trovati fuori del territorio nazionale e che altrimenti avrebbero perduto la libera docenza. Questa esperienza diretta mi ha indotto a suggerire l'aggiunta, che del resto non mi pare si presti ad abusi, perché la forza maggiore è una cosa seria. Quando anche si trattasse di un caso individuale di autentica forza maggiore, io non vedo perché non dovremmo prenderlo in considerazione.

ROMITA. Mi pare però che, pur mancando oggi una tal norma, ella non abbia avuto alcuna difficoltà a firmare quei decreti, trattandosi di forza maggiore dovuta alla guerra.

PRESIDENTE. Votiamo per divisione.

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 6.

(È approvato).

Per il secondo comma vi è l'emendamento Romita inteso a sopprimere le parole «salvo casi di forza maggiore». Pongo in votazione questo emendamento.

(Non è approvato).

Pongo pertanto in votazione il secondo comma dell'articolo 6 nel testo del Senato.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 7, 8 e 9, che non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

## ART. 7.

Coloro che non conseguono l'abilitazione non possono presentare domanda per la partecipazione agli esami di abilitazione nella sessione immediatamente successiva, né per la disciplina cui si riferisca l'originaria domanda, né per altra disciplina.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche nei confronti dei candidati che si ritirino durante le prove.

La preclusione di cui al presente articolo si intende verificata anche se nella sessione immediatamente successiva a quella in cui il candidato non conseguì l'abilitazione, la disciplina non sia inclusa fra quelle cui si riferiscono gli esami della sessione stessa.

(È approvato).

## ART. 8.

Il libero docente, la cui abilitazione sia stata confermata, decade tuttavia dall'abilitazione stessa se per cinque anni consecutivi non abbia esercitato l'insegnamento, senza legittimo impedimento, o se non abbia regolarmente prestato la sua collaborazione in forma sistematica negli istituti universitari, nelle cliniche o nei laboratori.

La decadenza viene dichiarata con decreto del Ministro su relazione della competente Facoltà, udite le deduzioni dell'interessato.

I liberi docenti che abbiano superato il 65° anno di età, possono chiedere di essere esentati, per avanzata età, dall'obbligo dell'insegnamento, senza incorrere nella decadenza. L'esenzione è dichiarata dal Ministro, sentita la competente Facoltà.

(È approvato).

## ART. 9.

Per la partecipazione agli esami di abilitazione alla libera docenza i candidati sono tenuti a versare all'Erario una tassa di lire quindicimila.

Tale tassa viene rimborsata soltanto se la domanda non abbia corso.

L'atto di conferimento e di conferma dell'abilitazione alla libera docenza è assoggettato a tassa di concessione governativa nella misura di lire 10.000.

(È approvato).

ART. 10.

A coloro che hanno conseguito l'abilitazione spetta il titolo di « libero docente ». Ove si valgano di detto titolo nell'esercizio professionale sono tenuti ad indicare la materia nella quale hanno conseguito la docenza.

L'inadempienza di tale obbligo comporta la perdita del titolo.

È fatto divieto agli ordini professionali di fissare tariffe differenziate a favore dei liberi docenti.

Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.

Vi è anzitutto un emendamento degli onorevoli Codignola e Marangone inteso a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« La qualifica di libero docente non costituisce titolo preferenziale per concorsi o per incarichi professionali, ma solo per concorsi o per incarichi di carattere scientifico e didattico. L'uso del titolo di libero docente deve essere accompagnato dalla indicazione della materia nella quale la docenza è stata conseguita.

Il possesso dell'abilitazione alla libera docenza non costituisce titolo per tariffe professionali differenziate.

L'inadempienza di tali obblighi comporta la decadenza dal titolo, dichiarata con decreto del ministro della pubblica istruzione su relazione della I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

Vi è poi un emendamento dell'onorevole Cortese Giuseppe inteso a sostituire il primo comma dell'articolo 10 con il seguente:

« Coloro che hanno conseguito la libera docenza possono valersi del titolo di professore purché sia accompagnato dall'indicazione « libero docente », specificando altresì la materia nella quale hanno conseguito la libera docenza ».

Vi è inoltre un emendamento dell'onorevole Romita al secondo comma, inteso ad aggiungere dopo le parole « la perdita del titolo », le altre: « che viene dichiarata con decreto del ministro della pubblica istruzione su relazione della facoltà o dell'ordine professionale competente, udite le deduzioni dell'interessato ».

L'onorevole Cortese Giuseppe propone infine di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo.

CODIGNOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il significato più importante di questa legge che stiamo per approvare è il tentativo di riportare il titolo di libera docenza alla sua funzione originaria, funzione esclusivamente scientifica. Infatti in tutti gli articoli che finora sono stati approvati si insiste in varie forme su questo carattere del titolo.

Non vi è però nessuna garanzia, o per lo meno non vi è sufficiente garanzia che di fatto il titolo di libero docente non venga usato a scopo professionale: mi riferisco soprattutto al carattere di requisito preferenziale che il titolo di libero docente ha ormai assunto nei concorsi ospedalieri ed in altri concorsi di tipo professionale. Sta di fatto che attualmente si può ottenere la libera docenza dopo soli 5 anni dal conseguimento della laurea, e che con questo titolo preferenziale si può avere facilitata la strada al concorso ospedaliero, al quale normalmente non si potrebbe partecipare, se non dopo che siano trascorsi 8 anni dal conseguimento della laurea e dopo 10 anni di assistentato; in ogni caso il termine previsto è certo assai più lungo di quello fissato da questa legge.

In questo modo apriamo praticamente la via ad una possibilità assai pericolosa: quella di far conseguire il titolo di primario ospedaliero in ospedali di prima o di seconda categoria sulla base del conseguimento della libera docenza.

È stato osservato in altra sede che è un po' difficile parlare esplicitamente in questa legge di norme che riguardano l'ordinamento ospedaliero per ragioni di competenza della Commissione. Per questo ho preferito sostituire all'emendamento che avevamo presentato ieri sera in sede di Sottocommissione un emendamento più generico, il quale ponga come principio fisso e stabile che la qualifica di libero docente non costituisce titolo professionale per concorsi o per incarichi professionali di qualsiasi titolo, ma solo per concorsi od incarichi di carattere scientifico o didattico.

Nell'emendamento ho anche precisato che ogni inadempienza agli obblighi previsti dall'articolo 10 porta la decadenza del titolo, ed ho anche cercato di fissare in quali modi tale decadenza viene dichiarata. Infatti l'articolo 10, così come ci viene dal Senato, stabilisce la decadenza del titolo solo nel caso di inadempienza dell'obbligo relativo alla indicazione della materia nella quale si è conse-

guita la libera docenza, mentre nel mio emendamento è prevista tale decadenza anche per inadempienza di quanto stabilito riguardo alle tariffe preferenziali. Nel testo del Senato, inoltre, non è detto chi dichiara questa decadenza ed in che modo essa avviene.

Ho appreso poco fa, attraverso la lettura degli emendamenti fatta dal Presidente, che l'onorevole Romita ha presentato un emendamento che riguarda appunto il modo in cui viene dichiarata la decadenza dal titolo. Io potrei accettare la proposta Romita come emendamento al mio emendamento, cioè come modifica da inserire nel testo da me presentato.

CORTESE GIUSEPPE. Ho presentato l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 10 in quanto non mi sembra chiaro il testo del Senato. Penso sia preferibile stabilire senz'altro che i liberi docenti possono valersi del titolo di professore, aggiungendo però « libero docente » e l'indicazione della materia nella quale hanno conseguito la libera docenza.

Chiedo inoltre la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo, perché ritengo che la questione in esso trattata riguardi gli ordini professionali. Mantenendo il comma, si andrà incontro al pericolo che un medico, il quale non perché libero docente ma per altra ragione, ad esempio perché primario o specialista, pratica tariffe differenziate, possa essere oggetto di persecuzione da parte di terze persone le quali possono sostenere che quel professionista in ragione del suo titolo di libero docente ha preteso un compenso maggiore.

Noi non teniamo a che il titolo di libero docente sia un titolo preferenziale nei concorsi ospedalieri. Del resto in questi concorsi il titolo di libero docente ha un'importanza molto relativa, poiché in essi si tiene conto dei titoli di carriera e dei titoli scientifici. Fra questi ultimi si annoverano le pubblicazioni, la libera docenza, la casistica operatoria, borse di studio, ecc. D'altra parte vi è da considerare che può verificarsi il caso di un libero docente, il quale abbia fatto lezione ad uno specialista: ebbene, nel concorso quest'ultimo otterrà una certa valutazione per il suo titolo di specialista, mentre per il libero docente ciò sarà impossibile in quanto proibito dalla legge. Il fatto è che occorre rivedere i regolamenti ospedalieri.

Non mi pare inoltre che sia possibile stabilire nella legge che « è fatto divieto agli ordini professionali di fissare tariffe differenziate a favore dei liberi docenti », dal momento che l'ordine dei medici ha stabilito soltanto delle tariffe minime al di sotto delle quali nessuno

può andare. Infatti un medico può denunciare un collega all'ordine dei medici, perché ha preso meno di quanto il suo decoro professionale comporti, non già per il fatto che egli abbia preteso un compenso superiore.

Pertanto, poiché a mio avviso l'ultimo comma dell'articolo 10 espone il libero docente nella sua attività pratica alla possibilità di denunce e di persecuzione, e finisce per rendere vani tutti i sacrifici che egli ha fatto per conseguire quel titolo, ne chiedo la soppressione.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono d'accordo che occorre chiarire il testo, per quanto riguarda la indicazione delle modalità per la perdita del titolo. Per quanto riguarda la legislazione veramente molto restrittiva nei confronti dei liberi docenti ripeto quel che dissi in Senato, cioè che essa è eccessiva e non tiene conto della realtà delle cose. In effetti il libero docente è valutato anche sul terreno professionale secondo criteri che nessuna legge può eliminare, in quanto tale sistema è connaturato alla vita reale. Quindi, un eccesso di rigorismo in questo campo mi parrebbe veramente ingiusto e contraddittorio. Ritengo che si possa lasciare sussistere l'ultimo comma, quello relativo alle tariffe professionali. Il Senato su questo punto si è soffermato ed ha escluso quel rigore che oggi viene qui riproposto; ha manifestato la volontà di mantenere questa norma la cui portata pratica è limitata in quanto si tratta di tariffe minime, niente vietando che al libero docente sia dato spontaneamente dal cliente quanto questi reputa giusto quale corrispettivo della sua qualificata attività professionale.

Penso quindi che la eliminazione di questo comma come pure la aggiunta di ulteriori norme restrittive, oltre che essere in sostanza piuttosto irreali, creerebbero difficoltà col Senato.

In particolare credo che sia assurdo che noi legiferiamo sui titoli per i concorsi ospedalieri. Il Senato, almeno, ha esaminato le proposte di legge in seduta plenaria, noi siamo in sede di Commissione e non credo che potremmo incidere su una disciplina così difficile, che ha impegnato le Camere per anni ed anni, come quella dei concorsi ospedalieri, senza neppure sentire la competente Commissione di sanità.

Quindi, pregherei di non insistere su questi emendamenti. Per quanto riguarda il titolo di professore, mi sono fatto indicare dai miei uffici i precedenti in materia. Nel 1943 il Consiglio dei ministri approvò un progetto

di legge in cui si disciplinava l'uso dei titoli e si riservava il titolo di professore dell'ordine universitario ai soli professori di ruolo. Si aggiungeva che « agli abilitati alla libera docenza spetta finché dura l'abilitazione, il titolo di libero docente »: Poi vi era un articolo 2, che diceva: « Gli attuali liberi docenti potranno inoltre continuare a far uso del titolo di professore, purché esso nelle carte personali, negli avvisi destinati al pubblico e in consimili mezzi sia sempre accompagnato dall'altro titolo di libero docente ».

Cosa si deve desumere da questa legge che non ebbe corso? Da questo tentativo di legiferare per l'avvenire si deve desumere che nel passato il titolo di professore spettasse, almeno consuetudinariamente, ai liberi docenti; che esso spetti ancora oggi perché, non avendo avuto effetto la legge suddetta, quella riserva che si faceva per il passato si deve ritenere tuttora valida. Qui potremmo semmai legiferare per l'avvenire, salvaguardando il titolo acquisito dai liberi docenti fino ad oggi.

La Commissione può scegliere due strade: 1°) non dir nulla, interpretando la norma che già c'è, nel senso che la qualifica di libero docente e l'indicazione della materia nella quale la libera docenza è conseguita non è preclusiva, ma aggiuntiva del titolo di professore. Quindi il libero docente ha il titolo di professore che per altro deve specificare, dichiarando che la sua attività di professore è correlativa ad una libera docenza conseguita in una certa materia. Questo mi pare il modo più equo per risolvere la questione. Questo si può stabilire interpretativamente ritenendo che l'articolo 10 che parla di titolo di « libera docenza » non incida sul diritto consuetudinario almeno di fregiarsi di titolo di professore, ma lo specifichi; 2°) se la Commissione ritiene, poiché la legge deve ritornare al Senato, potrebbe chiarirsi che spetta il titolo di professore con la qualifica di libero docente. La novità dovrebbe consistere nell'obbligo di qualificare il titolo di professore indicando che si tratta di libera docenza nella materia X. Allora, la specificazione non dovrebbe valere solamente per l'esercizio professionale, come è detto nell'articolo 10, ma in linea generale. Il professore libero docente deve accompagnare in ogni caso al titolo di professore la specificazione che si tratta di libera docenza in una determinata materia.

GUI. Questo non è detto nella legge.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Non lo dice esplicitamente. Ma questa è l'in-

terpretazione sulla base dei precedenti che sono abbastanza significativi.

DE MARIA. Vorrei chiarire all'onorevole Codignola qualche preoccupazione, che è a base del suo emendamento, da me ritenuto eccessivo in rapporto alla legislazione vigente. L'onorevole ministro qualche minuto fa ha accennato all'argomento molto grave dei concorsi ospedalieri. I colleghi ricorderanno che la Camera si è occupata a lungo, per un paio d'anni, dell'argomento ed ora io, come presidente della Commissione sanità, posso annunciare che la Camera se ne dovrà ricoccupare.

Non esiste però allo stato attuale nessuna legge che limiti o che comunque preveda obbligatoriamente per la partecipazione a un qualsiasi concorso, sia di primario che di direttore o di aiuto negli ospedali, la qualifica della libera docenza. Secondo la legislazione attuale la libera docenza viene valutata come un titolo che il candidato può presentare e che la Commissione di esame valuterà, per quel che potrà valere, come titolo didattico, eventualmente come titolo professionale. Evidentemente il legislatore ha tenuto presente la realtà. Infatti, per particolari docenze è necessario, oltre a una produzione scientifica, aver percorso un determinato *curriculum* per la clinicizzazione in determinati reparti ospedalieri; il che costituisce titolo di carriera professionale medica. Per esempio, un chirurgo per conseguire la libera docenza non soltanto deve presentare un certo numero di pubblicazioni, che poi i commissari vaglieranno agli effetti dell'apporto alla ricerca scientifica, ma deve anche aver compiuto un *curriculum* professionale come chirurgo, deve avere affinato la sua tecnica operatoria attraverso determinati interventi di cui deve presentare la prova. Purché non si dovrebbe tener alcun conto della sua libera docenza?

Comprendo le preoccupazioni dell'onorevole Codignola, per il settore medico dove spesso questa qualifica viene supervalutata agli effetti di una carriera di natura assolutamente professionale. Prego, tuttavia, l'onorevole collega di non sopravvalutare ciò al punto da giungere ad un rimedio controproducente.

Se nella legge in esame si sancisce che la libera docenza non deve costituire requisito professionale, la legge potrebbe essere in sede di applicazione male interpretata. Possiamo quindi lasciare le cose come stanno. Potete essere sicuri, onorevoli colleghi, che allo stato non esiste alcun concorso ospedaliero che consenta una supervalutazione del titolo della li-

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1958

bera docenza agli effetti professionali; anzi è vero proprio il contrario. Infatti, sia nella legge 5 maggio 1948 che nelle due leggi successive, la libera docenza è considerata alla pari di qualsiasi altro titolo presentato dal candidato.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Sarà bene votare per divisione l'articolo 10, che consta di tre commi.

Sul primo comma vi è, anzitutto, l'emendamento Cortese, del seguente tenore:

« Coloro che hanno conseguito la libera docenza possono valersi del titolo di professore purché sia accompagnato dall'indicazione libero docente », specificando altresì la materia nella quale hanno conseguito la libera docenza ».

**FRANCESCHINI, Relatore.** Noi siamo favorevoli all'emendamento Cortese.

**ALICATA.** Io sarei piuttosto del parere di mantenere l'attuale dizione la quale, come osservava l'onorevole Ministro, lascia la questione impregiudicata.

Sappiamo tutti che in Italia il titolo di professore è alquanto vago. La dizione del testo mi pare sia quella più prudente, lasciando al buon senso e soprattutto alla discrezione dei futuri liberi docenti l'uso del titolo di professore.

**GUI.** Io invece propenderei per l'emendamento Cortese: esso può sembrare più largo nei confronti dei liberi docenti, mentre in realtà è più limitativo. Infatti il primo comma, così come è formulato nel testo del Senato, stabilisce che i liberi docenti « ove si valgano di detto titolo nell'esercizio professionale sono tenuti ad indicare la materia nella quale hanno conseguito la docenza ». Ma siccome sappiamo che nella pratica questi liberi docenti si valgono anche del titolo di professore, accadrà che si firmeranno professori senza aggiungere liberi docenti e quindi senza precisare la materia, vale a dire senza indicare la limitazione. Resterà quindi il titolo più largo, quello di « professore », ormai acquisito nella pratica. Se invece si abbina libero docente a professore e si aggiunge l'indicazione della materia, si avrà anche la specificazione concreta della materia in cui si è conseguita la docenza.

**ALICATA.** Dopo questi chiarimenti sono d'accordo sull'emendamento Cortese.

**MORO, Ministro della pubblica istruzione.** Ho già detto che accetto questa interpretazione.

**NATTA.** Vorrei un chiarimento: la norma dell'emendamento Cortese vale solo nell'esercizio professionale o in ogni altro caso?

**CORTESE GIUSEPPE.** Sempre, è naturale.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Cortese al primo comma dell'articolo 10, dianzi letto.

(È approvato).

Passiamo al secondo comma:

« L'inadempienza di tale obbligo comporta la perdita del titolo ».

Qui si inserisce l'emendamento Codignola-Romita, il quale propone di aggiungere le parole: « che viene dichiarata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su relazione della facoltà o dell'ordine professionale competente, udite le deduzioni dell'interessato ».

Il parere del Consiglio superiore, di cui si parlava nell'emendamento Codignola originario, viene tolto?

**ROMITA.** Poiché nell'articolo 8 non si parla del Consiglio superiore in caso di inadempienza, per analogia abbiamo tolto il parere del Consiglio superiore anche in questo caso.

**MORO, Ministro della pubblica istruzione.** Nell'emendamento si dice: « su relazione della facoltà o dell'ordine professionale competente ». Questa duplicità di organi non mi pare ammissibile. Poiché la violazione riguarda la disciplina accademica e non professionale, si dovrebbe dire « su relazione della facoltà », alla quale l'ordine professionale, se crederà, farà le sue rimostranze. Ma un organo solo deve poter proporre con sua relazione una misura di questo genere.

**ROMITA.** È vero che siamo di fronte alla violazione nell'uso di un titolo accademico, ma tale violazione avviene nel campo professionale, e chi scopre la inadempienza di solito è l'ordine.

**MORO, Ministro della pubblica istruzione.** Vuol dire che l'ordine denuncerà e la facoltà riferirà.

**CODIGNOLA.** Nel mio emendamento originario io chiedevo la perdita del titolo in caso di inadempienza tanto nei riguardi di quest'obbligo quanto di quello relativo alle tariffe professionali differenziate. A tal fine la norma, a mio avviso, andrebbe posta alla fine dell'articolo 10.

**MORO, Ministro della pubblica istruzione.** Il divieto previsto nell'ultimo comma è un divieto che noi facciamo agli ordini professio-

nali; non escludiamo però che il singolo libero docente possa per benevolenza del suo cliente ricevere un compenso anche superiore a quello minimo. In altre parole noi poniamo il divieto di fissare una tariffa preferenziale per il libero docente, ma non impediamo che il cliente paghi, se crede, più profumatamente.

Del resto, onorevole Codignola, c'è da considerare anche questo: di chi sarebbe la violazione? Se responsabile della violazione è l'ordine professionale, come è possibile sindacare poi il libero docente?

CODIGNOLA. Appunto per questa ragione avevo modificato il mio emendamento in questo senso: « Il possesso dell'abilitazione alla libera docenza non costituisce titolo per tariffe professionali differenziate ».

PRESIDENTE. Se « non costituisce titolo » significa che il cliente non ha nessun obbligo di dare nulla; se dà qualche cosa, la dà spontaneamente, e allora non c'è bisogno di sanzionare nulla.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Lasciamo a questo comma, che riguarda esclusivamente il titolo e l'università che ne è responsabile, la sua stesura, così come è stata concepita e votata. Di questa questione eventualmente ci preoccuperemo in seguito; ma mi parrebbe veramente una stortura introdurre questo elemento deteriore proprio laddove riconosciamo un titolo e determiniamo le norme perché ci si possa valere di esso. D'altronde qualsiasi medico specialista può stabilire tariffe maggiori.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. L'ultimo comma dell'articolo 10 si indirizza ad un organo pubblico che è l'ordine professionale. Noi dobbiamo presumere che esso applichi la norma e non ponga tariffe differenziate. Poiché le tariffe fissate sono quelle minime, resta la libertà per il libero docente di chiedere un corrispettivo superiore.

Ciò che si è voluto evitare è solo la differenziazione di principio, più per un fatto morale che non concreto. Pertanto lascerei l'ultimo comma così com'è.

CODIGNOLA. Se l'ultimo comma resta come è nel testo, del mio emendamento mantengo solo la parte seguente: « La qualifica di libero docente può costituire titolo preferenziale solo per concorsi od incarichi di carattere scientifico o didattico », ritirando il resto.

PRESIDENTE. Pertanto il secondo comma dell'articolo 10 può essere così formulato:

« L'inadempienza di tale obbligo comporta la perdita del titolo, che viene dichiarata con

decreto del Ministro della pubblica istruzione su relazione della facoltà competente, udite le deduzioni dell'interessato ».

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Sentito il Consiglio superiore oppure no? Io sono indifferente al riguardo.

ROMITA. Non mi sembra necessario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 10 nel testo dianzi letto.

(*E approvato*).

Passiamo al terzo comma. Nel testo esso è così formulato:

« È fatto divieto agli ordini professionali di fissare tariffe differenziate a favore dei liberi docenti ».

L'onorevole Cortese Giuseppe propone la soppressione di questo comma.

CORTESE GIUSEPPE. Accettando l'emendamento Codignola, il quale stabilisce un fatto positivo, e cioè che il possesso del titolo di libero docente costituisce titolo preferenziale solo per concorsi o incarichi di carattere scientifico o didattico, non ha ragione di esistere quest'ultimo comma che pone un fatto negativo.

D'altra parte questa, ripeto, è questione di competenza dell'ordine dei medici, nella quale noi non possiamo entrare. Non possiamo fare un divieto agli ordini professionali.

In terzo luogo dobbiamo considerare che ogni giorno avverrà questo fatto: che l'ammalato, il quale ha prima accettato, naturalmente senza testimoni, di pagare un determinato compenso, al momento di saldare la parcella contesterà al medico che il compenso da lui chiesto è esagerato e minaccerà di rivolgersi all'ordine dei medici; il quale ordine dei medici fissa compensi differenti a seconda se si tratti di primario o di specialista, a seconda dell'importanza dell'intervento e dell'entità delle cure prestate, e così via. Ora, io non vorrei che questo comma facesse nascere il sospetto che un professionista chieda un compenso più alto per il fatto di essere libero docente. Mi pare che questo potrebbe essere un altro motivo di turbamento nella pratica professionale, e potrebbe dar luogo a persecuzioni da parte del cliente nei riguardi del professionista. Io parlo di medici per semplificare il discorso, ma lo stesso accadrà per l'avvocato, per l'ingegnere, ecc.

Senza dire, poi, che non vedo perché il medico e in genere il professionista, il quale mette al servizio della salute o delle sostanze

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1958

del proprio cliente una maggiore cura ed una maggiore preparazione, non debba farle valere.

Comunque il fatto è che questa è una questione che riguarda gli ordini professionali: se ne occupino loro che proprio in questo momento sono in certo modo in conflitto con il Ministro della sanità appunto per una questione di tariffe professionali.

PRESIDENTE. Nella questione sollevata dalla proposta soppressiva dell'onorevole Cortese è bene tenere presente l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Codignola. I due emendamenti sono un po' collegati. Proporrei di porre in votazione prima l'emendamento aggiuntivo Codignola e poi l'emendamento Cortese.

GUI. Per la procedura mi rimetto all'onorevole Presidente. Per quanto riguarda la sostanza credo che lo spirito ispiratore dell'emendamento Codignola sia giusto: la libera docenza si consegue soltanto per la carriera scientifica. Si dovrebbe rilevare che non la si consegue per ragioni commerciali; e qui mi pare che il testo del terzo comma vieti ciò. Quindi non c'è ragione che esso cada. Richiamo anch'io quanto ha fatto presente l'onorevole Ministro circa l'esistenza di una legislazione in proposito. D'altra parte la libera docenza è valutata per altre materie e non possiamo quindi intervenire *ex abrupto* senza consultare la Commissione sanità nel caso degli ospedalieri e le altre Commissioni competenti per le materie relative al pubblico impiego, ecc. Non possiamo intervenire improvvisamente in tutti questi ordinamenti senza aver prima consultato per lo meno le Commissioni competenti. Per tutte queste ragioni credo che l'altra parte dell'emendamento Codignola per quanto riguarda le carriere, non possa essere accettata.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Secondo lo spirito con cui abbiamo discusso più volte, e anche ieri, il titolo della libera docenza non deve prestarsi a interpretazioni o a deduzioni, diciamo così, « di bottega ». Allora, essendo tutti d'accordo su questo punto, sarebbe meglio esprimere il nostro punto di vista in forma negativa, cioè « il titolo della libera docenza non può essere considerato requisito o condizione per la partecipazione a concorsi professionali ».

ROMITA. Non è mai stato condizione.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Ma diciamolo nella legge, il che potrebbe essere indicativo per la legge sugli ospedalieri: non requisito e non condizione, ma può essere valutato.

Anche a me suona male la brutalità dell'ultimo comma che modificherei in questo senso: « e non costituisce di per sé diritto alla determinazione di tariffe differenziate ». Non costituisce diritto soggettivo; se poi l'ordine dei medici le attribuisce a me sembra che, con la precisazione suddetta, la nostra responsabilità non sia investita. Noi provvediamo alla legislazione per la scuola. Mettiamo a posto la scuola. La scuola dice che col titolo di libero docente non viene conferito il diritto alla determinazione di tariffe differenziate così come non viene costituito il diritto alla preferenza.

ROMITA. D'accordo.

DE MARIA. Vorrei pregare l'onorevole Codignola di voler riflettere un po' sulla portata del suo emendamento. Riconosco che le sue intenzioni sono ottime: vuole evitare speculazioni commerciali. Però bisogna stare attenti a non produrre effetti controproducenti. Non possiamo legiferare incidendo su settori vastissimi senza esaminare le conseguenze e la portata dell'intervento. I colleghi sanno che la medicina sociale (meglio sarebbe dire mutualistica) sostituisce in gran parte l'esercizio della libera professione. L'I.N.A.M., l'E.N.P.A.S., l'I.N.A.D.E.L., ecc., devono fare per forza di cose una graduatoria dei titoli di coloro che chiedono di prestare la loro opera. Non capirei il motivo perché la libera docenza non debba essere valutata in questi casi, nei quali si calcolano anche il voto di laurea, gli anni di anzianità, ecc., specialmente se si pensa che la libera docenza non è soltanto frutto della attività scientifica, ma soprattutto frutto dell'attività professionale.

Vi prego quindi di evitare l'inserimento di norme che turberebbero la situazione di larghi settori sanitari, su cui non credo che gli onorevoli colleghi vogliano incidere.

Per quanto riguarda le tariffe professionali, rilevo che attualmente la legge non dà agli ordini la facoltà di fissare tariffe per le varie categorie; essi fissano soltanto i minimi per i medici e quelli per gli specialisti, in quanto la specialità, come è noto, è un titolo di qualificazione professionale, ciò che non è la libera docenza. Quindi, a mio avviso, la norma è superflua.

CAIAZZA. Vorrei rilevare che è pericoloso accennare nella legge al fatto che la libera docenza costituisce titolo preferenziale, requisito o condizione. Nessuna legge precedente ha fatto questa considerazione.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Desidero precisare per il futuro, anche dopo le spiegazioni dateci dall'onorevole De Maria — di cui gli

siamo grati — che comunque il titolo di libera docenza non deve essere una condizione o un requisito, ma titolo preferenziale sì. A parità di condizioni, se una persona possiede anche la libera docenza deve essere preferita. La libera docenza non deve essere considerata requisito o condizione per la partecipazione ai concorsi professionali.

ALICATA. Signor presidente, vorrei parlarla di mettere prima in votazione il comma del testo del Senato che, secondo me, regola il punto che più ci interessa di colpire: lo sfruttamento commerciale del titolo.

Per quanto riguarda l'altra questione, rilevo che noi la vediamo dal punto di vista della carriera ospedaliera. Ma vi sono molte altre carriere. Non vedo perché, se vi è un concorso, per esempio, per l'ufficio delle miniere dello Stato, il geologo, che sia anche specializzato scientificamente, non debba essere preferito.

PRESIDENTE. Sul terzo comma dell'articolo 10 vi sono un emendamento soppressivo dell'onorevole Cortese e un emendamento sostitutivo dell'onorevole Codignola che ne modifica la dizione. Onorevole Cortese mantiene il suo emendamento?

CORTESE GIUSEPPE. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione del testo del terzo comma.

(Non è approvato).

Passiamo allora a votare l'emendamento Codignola sostitutivo del medesimo comma:

« Il possesso dell'abilitazione alla libera docenza non costituisce titolo per tariffe professionali differenziate ».

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono favorevole all'emendamento perché la dizione è più esatta.

NATTA. Vorrei un chiarimento: come si realizza questo divieto?

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. La Commissione ha respinto l'emendamento Cortese soppressivo dell'ultimo comma, e con ciò ha inteso indicare che essa vuole disciplinare questo tema delle tariffe professionali. Si tratta ora di vedere come si deve imporre questa disciplina. La formulazione dell'onorevole Codignola, una volta manifestata da parte della Commissione la volontà di disciplinare la materia, mi pare più esatta, perché gli ordini professionali non fissano essi le tariffe differenziate: se non mi sbaglio, questo si fa con decreto presidenziale, quindi con un atto del

Governo, anzi del Capo dello Stato. Perciò mi pare preferibile la formula Codignola. Quella del testo non è precisa, e lascia aperta la via a stabilire quelle tali limitazioni di carattere professionale contro le quali ho espresso il mio contrario avviso.

GUI. Qual è il senso di questo emendamento? Vuol dire che « non costituisce titolo » nei confronti di chi fa le tariffe differenziate? Ma chi è che stabilisce le tariffe differenziate? Ho sentito dire che è il Governo.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Chiunque esso sia.

GUI. Questo è un punto che va chiarito; perché potrebbe darsi che la portata fosse più ampia, dal momento che non è l'ordine dei medici a stabilire tali tariffe.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono organi dello Stato quelli che stabiliscono le tariffe.

CORTESE GIUSEPPE. È la Federazione nazionale dell'ordine dei medici che fa la proposta.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ma ci vuole un atto del Governo per la fissazione. Ormai la Commissione ha votato contro la soppressione del comma; si tratta quindi di stabilire le modalità, e la formula Codignola è più esatta.

GAUDIOSO. Il collega De Maria, che è un medico, ha detto poco fa che gli ordini professionali ammettono per i professionisti, che abbiano la qualifica di specialisti, onorari superiori a quelli dei medici generici. Allora io proporrei di superare la difficoltà dicendo: « Gli ordini professionali terranno conto della qualifica di libero docente solo nel caso normale della specializzazione ».

PRESIDENTE. Ormai siamo in votazione.

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Codignola, dianzi letto.

(Non è approvato).

Pongo allora in votazione il comma terzo dell'articolo 10 nel testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 10 rimane, pertanto, così formulato:

« Coloro che hanno conseguito la libera docenza possono valersi del titolo di professore purché sia accompagnato dalla indicazione « libero docente », specificando altresì la materia nella quale hanno conseguita la libera docenza.

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1958

L'inadempienza di tale obbligo comporta la perdita del titolo, che viene dichiarata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su relazione della facoltà o dell'ordine professionale competente, udite le deduzioni dell'interessato.

È fatto divieto agli ordini professionali di fissare tariffe differenziate a favore dei liberi docenti».

Lo pongo in votazione nel complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 11

*Norme transitorie.*

« Il Ministro della pubblica istruzione conferisce l'abilitazione ai candidati della sessione di esami indetta per l'anno 1957 che, dalle Commissioni giudicatrici, siano stati dichiarati idonei all'unanimità oltre il numero dei posti fissato per ciascuna disciplina a norma dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 26 marzo 1953, n. 188.

Ai candidati della sessione stessa dichiarati idonei a semplice maggioranza l'abilitazione potrà essere conferita solo su parere conforme della Sezione I del Consiglio superiore».

ROMITA. Desidero solo un chiarimento dal ministro. Nell'articolo è detto chiaramente che l'abilitazione sarà conferita a coloro che nel corso della sessione di esami indetta per il 1957 siano stati dichiarati dalle commissioni giudicatrici idonei all'unanimità, oltre il numero dei posti, ecc. Ora siamo sicuri che tutte le commissioni abbiano fatto questa dichiarazione di idoneità dal momento che non erano tenute a farla? E nel caso che non l'abbiano fatta, saranno riconvocate per decidere sulla idoneità, oppure no?

MORO, *Ministro della pubblica istruzione.* Io credo che tutte le commissioni abbiano fatto tale dichiarazione; anche perché io non ritenni, in quanto pensavo che non fosse legale, di fare divieto alle commissioni di dichiarare l'idoneità.

In questo momento, tuttavia, non posso sapere se qualche commissione non abbia fatto la dichiarazione. Se voi ritenete che sia implicito — ed a me pare implicito — il diritto, anzi il dovere del ministro di riconvocare le commissioni quando dal complesso degli atti risulti che ci sono dei giudizi positivi, al fine di trasformare i giudizi impliciti in giudizi espliciti, si potrebbe anche non votare alcun emendamento in tal senso. Ma è chiaro che se una commissione non ha accennato nep-

pure ad una certa capacità riscontrata nei candidati non compresi nella graduatoria, sarà inutile riconvocarla. Se interpretate in questo senso i miei poteri, assumo l'impegno di riconvocare le commissioni, quando i lavori giustificano la richiesta della formulazione di un esplicito giudizio.

PRESIDENTE. Dopo queste precisazioni del ministro, e non essendo stato presentato alcun emendamento, pongo in votazione l'articolo 11 nel testo dianzi letto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 12:

« Le norme della presente legge si applicano anche alla sessione di esami indetta per l'anno 1958.

Per la sessione medesima, tuttavia, la libera docenza potrà essere conseguita, senza limite di numero, in tutte le discipline previste dal bando di esame.

Limitatamente alla sessione stessa non si applicano le norme dell'articolo 2, comma quarto, e dell'articolo 7 della presente legge.

Restano in vigore le norme di cui all'articolo 1, lettera a) e all'articolo 5, primo comma, della legge 26 marzo 1956, n. 188. I candidati che hanno presentato nei termini, per la sessione medesima, domanda per l'ammissione agli esami per più discipline, sono tenuti ad indicare, in relazione all'articolo 1, ultimo comma, della presente legge, per quale disciplina intendono sia mantenuta ferma la domanda.

Resta ferma altresì per la sessione dell'anno 1958, la composizione delle Commissioni giudicatrici già fissata con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 20 ottobre 1958, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 262, del 29 ottobre 1958, fatte salve le modifiche che si rendano necessarie a seguito di dimissioni o per causa di forza maggiore ».

In questo articolo vi è anzitutto da correggere un errore di stampa: alla terza riga del quarto comma si deve leggere « 1953 » al posto di « 1956 ».

Vi è poi un emendamento del Comitato ristretto, inteso ad aggiungere il seguente comma:

« Per la sessione di esami che sarà indetta nel 1959 i termini di cui all'articolo 2 comma quarto sono prorogati al 30 aprile ».

ROMITA. Io propongo che il termine sia spostato al 31 luglio. Bisogna infatti considerare che la legge potrà essere pubblicata prima o dopo la fine dell'anno. Ammettiamo che

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1958

sia pubblicata in gennaio o in febbraio; in sostanza il candidato che si prepara a fare la domanda si trova bloccato il termine per la presentazione delle pubblicazioni, senza averne prima saputo nulla. È necessario invece lasciare un po' di respiro perché i candidati possano ordinare i loro programmi di produzione scientifica.

**PRESIDENTE.** Poiché si tratta di un comma aggiuntivo, pongo in votazione, anzitutto, il testo dianzi letto.

*(È approvato).*

**MORO, Ministro della pubblica istruzione.** In relazione all'osservazione dell'onorevole Romita, potremmo far coincidere il termine con quello stabilito per la presentazione delle domande.

**PRESIDENTE.** Pertanto il comma aggiuntivo può restare così formulato:

« Per la sessione di esami che sarà indetta nel 1959 i termini di cui all'articolo 2 comma quarto sono prorogati al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Chiedo di essere autorizzato al coordinamento. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

**CARISTIA** ed altri: « Esami di abilitazione alla libera docenza » (362):

Presenti e votanti . . . . .	33
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	32
Voti contrari . . . . .	1

*(La Commissione approva).*

Le proposte di legge nn. 55 ed 88 si intendono pertanto assorbite.

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alicata, Badaloni Maria, Baldelli, Berté, Buzzi, Caiazza, Cerreti Alfonso, Codignola, Cortese Giuseppe, Di Luzio Domenico, Ermini, Franceschini Francesco, Fusaro, Gaudio, Grasso Nicolosi Anna, Grilli Antonio, Gui, Limoni, Malagugini, Marangone, Marotta Vincenzo, Natta, Negroni, Nicosia, Perdonà, Pitzalis, Romanato, Romita, Savio Emanuela, Sciorilli Borrelli, Seroni, Sorgi e Titomanlio Vittoria.

**La seduta termina alle 13,45.**

**IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO**

**TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**